

ELDA MARTELLOZZO FORIN, *Conti palatini e lauree conferite per privilegio : l'esempio padovano del sec. XV*, in «Annali di storia delle università italiane» (ISSN: 1127-8250), 3 (1999), pp. 79-119.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anstui>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, Il portale HeyJoe, in collaborazione con enti di ricerca, società di studi e case editrici, rende disponibili le versioni elettroniche di riviste storiografiche, filosofiche e di scienze religiose di cui non esiste altro formato digitale.

This article has been digitised within the Bruno Kessler Foundation Library project [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform. Through cooperation with research institutions, learned societies and publishing companies, the *HeyJoe* platform aims to provide easy access to important humanities journals for which no electronic version was previously available.

La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



CONTI PALATINI E LAUREE CONFERITE PER PRIVILEGIO. L'ESEMPIO PADOVANO DEL SEC. XV

Questa indagine sulle lauree concesse dai conti palatini e celate in quella fonte preziosa che è l'Archivio Notarile di Padova è stata progettata, a lungo perseguita e ora costantemente diretta da Paolo Sambin. Egli aveva raccolto molte schede e steso un primo abbozzo di lavoro con il duplice intento "di offrire agli studiosi queste ghiotte e assai riposte notizie e dare un aiuto al futuro raccoglitore ed editore dei dottorati del secondo Quattrocento, affinché il suo pescare nelle sterminate acque dell'Archivio Notarile sia meno incompleto". Su sua indicazione e con la sua continua, acuta e sollecita assistenza, ho steso questo lavoro. A lui, da tanti anni maestro e pungolo, il doveroso riconoscimento e il più affettuoso ringraziamento.

I conti palatini e i loro privilegi: carrellata sui conti palatini che concessero lauree a Padova e, in particolare, sui conti Capodilista - I laureati: elenco cronologico e provenienza; la povertà come motivo del ricorso al conte palatino; estrazione sociale e condizione culturale - L'esame di laurea: i promotori, i testimoni, il rito - I complessi rapporti tra conti palatini e studenti - Valore della laurea ottenuta presso un conte palatino

Mentre andavo raccogliendo i documenti di laurea concessi a Padova nella prima metà del Cinquecento, avevo osservato come i conti palatini costituissero una reale e agguerrita concorrenza allo Studium generale. Ora, occupandomi degli ultimi tre decenni del Quattrocento, ho riprovato la vecchia e non dimenticata sensazione; ma questa volta mi è stato possibile andare alle radici della consuetudine, raccogliendo quei primi dottorati concessi per privilegio, che hanno ancora il sapore dell'evento eccezionale, e poi via via gli altri, che si infittiscono con l'andare del tempo, tanto che a un certo punto sembra di percepire che fosse quasi divenuto d'uso comune il cercare di ottenere una laurea in Sacro Collegio e un'altra da un conte palatino.

Il numero notevole dei documenti raccolti finora (e lo scavo archivistico è ben lungi dall'essere completo) farebbe sospettare un "caso Padova": ma non so quanto tali concessioni fossero una peculiarità di Padova e quanto invece si debba addebitare al fatto che un simile tentativo di ricerca per gli altri Studi non è stato ancora effettuato.

Avverto che per i docenti di diritto e di arti e medicina citati in questo lavoro, per alleggerire le note si fa riferimento a due opere che raccolgono la bibliografia precedente: ANNALISA BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1986 (Ius commune: Sonderhefte, 28); TIZIANA PESENTI, *Professori e promotori di medicina nello Studio di Padova dal 1405 al 1509. Repertorio bio-bibliografico*, Trieste, Lint, 1984 (Contributi alla storia dell'Università di Padova, 16).

¹ FRANCESCO ERCOLE, *Impero e papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (sec. XIV-XV)*, in *Dal comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico nel Rinascimento italiano*, Firenze 1929, p. 119-354; GIORGIO CENCETTI, *La laurea nelle Università medievali*, in *Atti del convegno per la storia delle università italiane*, I, Bologna 1943, p. 265.


² ARRIGO SOLMI, *L'amministrazione finanziaria del Regno italico nell'Alto Medio Evo*, Pavia, 1932, (Biblioteca della Società pavese di storia patria, 2), p. 50; MARIA CARLA ZORZOLI, *Università, dottori, giuriconsulti. L'organizzazione della "facoltà legale" di Pavia nell'età spagnola*, Padova, Cedam, 1986, p. 229-230.

³ Mi riferisco ai privilegi dei conti Santacroce, Capodilista, Michiel, Porcellini, Podocartaro, Cipolla e Giocoli. Trascrivo integralmente in appendice i privilegi Santacroce e Capodilista.

⁴ "Volumus quod possitis ubique locorum et terrarum – legitimare et in pristinam potestatem reducere quoscumque spurios, naturales, incestuosos, manzeres, nothos et generaliter quoscumque illegitime natos sive mares sive feminas" (dal privilegio Capodilista, in Appendice). Due soli rinvii esemplificativi, che toccano due note famiglie padovane: nel 1434 Belforte Spinelli vescovo di Casano Ionio e conte palatino legittimò Elisabetta e Caterina, due bambinette figlie di Francesco Alvarotti e della concubina Clara del fu Moretto pellettieri da Venezia. ASP, *Archivio Notarile (Notarile)*, 725, f. 148, 279v, 280v; per l'Alvarotti, AMELIA FANO, *Notizie storiche sulla famiglia e particolarmente sul padre e sui fratelli di Sperone Speroni degli Alvarotti*, «Atti e memorie dell'Accademia patavina di scienze lettere ed arti», XXIII, 3 (1907), p. 205-254; MIRELLA BLASON BERTON, *Una famiglia di giuristi padovani: Pietro, Giacomo e Francesco Alvarotti (Speroni) e la loro biblioteca di diritto (1460)*, «Bollettino del Museo civico di Padova», LIII (1964), n. 2, p. 24-34; BELLONI, *Professori giuristi*, p. 328; E. CRISTIANI, *La consortereria da Crespignaga e l'origine degli Alvarotti di Padova (secc. XII-XIV)*, in IDEM, *Scritti scelti*, Ospedaletto (Pisa), 1997, (Percorsi, 10), p. 127; per i frequenti contatti tra gli Alvarotti e i conti palatini, vedi oltre); nel 1489 Michele Cipolla legittimò i fratelli Giovanni Agostino, Antonio e Pietro figli del defunto Alvise Dal Fiume (ASP, *Notarile*, 3367, f. 568v-573 e 579-581v; 3368, f. 355).

⁵ "Possitis insuper facere et creare notarios publicos seu tabeliones necnon iudices ordinarios et delegatos" (dal privilegio Capodilista, in Appendice). Sul notariato e sul vicariato giuridico, A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'alto medio evo alla fine del Settecento*, Spoleto 1979, p. 149-160; MARIA PIA PEDANI FABRIS, *Veneta auctoritate notarius. Storia del notariato veneziano (1514-1797)*, Napoli 1996, p. 21.

⁶ "Possitis etiam cum infamibus dispensare



1. Verbale di dottorato in diritto canonico e diploma di notariato concesso a Giacomo Alvarotti da Girolamo Capodilista. ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA (ASP), *Archivio notarile*, 226, f. 51r. (Concessione dell'ASP, n. 12 del 14.6.1999, prot. n. 2323/X. 1).

Lo *ius doctorandi* era compreso tra gli *iura reservata principis*: era cioè esercitabile solo dall'imperatore, che poteva delegarne le prerogative d'esercizio ad altri (singoli o collettività), previo, di solito, pagamento di una tassa di concessione¹. Lo troviamo spesso tra le funzioni inerenti alle prerogative conferite con l'investitura del titolo di conte palatino.

Il conte palatino derivava dall'autorità imperiale i suoi poteri di amministrazione e di giurisdizione, che andarono attenuandosi a mano a mano che, rafforzandosi il comune, si riduceva la forza politica del conte; come rappresentante del potere sovrano godeva di prerogative connesse al titolo, come creare giudici e notai, legittimare bastardi, nominare tutori ad orfani e vedove e creare dottori, prerogative che sembrano costituire nel sec. XV il contenuto effettivo della concessione del titolo². Lo dimostrano i privilegi che ci sono pervenuti in copia integrale e che hanno struttura e contenuto comuni; alcuni sono in qualche modo "individualizzati" nella parte introduttiva, incentrata sulla persona dell'insignito e sui suoi rapporti con l'autorità concedente³.

Subito un esempio, famoso e quasi ignorato: estraendo le informazioni dal documento d'investitura dei Capodilista – che è forse il più ampio tra quelli reperiti –, vediamo come, insieme con i privilegi e le esenzioni di cui comunemente godono i conti palatini, siano loro attribuite le facoltà di legittimare bastardi (eccettuati i figli di principi, baroni e conti)⁴, nominare notai⁵, riabilitare i notai d'infamia⁶ e infine con-

et ad famam restituere illos auctoritate imperiali” (dal privilegio Capodilista, in Appendice). Anche qui cito due esempi. Nel 1487 il conte Giovanni Santacroce concesse il *privilegium restitutionis infamie* al dottore in legge e professore Bartolomeo da Urbino (ASP, *Notarile*, 3367, f. 423; su questo giurista, figlio del dottore in legge Angelo, BELLONI, *Professori giuristi*, p. 172-173; non va confuso con l'omonimo Bartolomeo da Urbino di Muzio “de Collo” noto avvocato e protagonista della rinnovata religiosità francescana a metà del sec. XV, per cui rinvio al profilo riassuntivo di SILVANA COLLODO, *Il convento di S. Francesco e l'Osservanza francescana a Padova nel '400*, in *Riforma della chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto. Atti del convegno per il VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382-1443)*, a cura di GIOVANNI BATTISTA F. TROLESE, Cesena, 1984, p. 365-368 e alle nuove informazioni di ELDA MARTELLOZZO FORIN, *Su una camposampierese del sec. XV: Dorotea Chiericati contessa di Panico fondatrice del monastero di S. Bernardino in Padova*, in *Studi storici su Camposampiero in onore di Mons. Guido Santalucia*, a cura di ILARIO TOLMIO, Abbazia Pisani, 1998, p. 258-259, 261-263, 267, 270, 275-276, 278; incontreremo spesso il giurista Bartolomeo da Urbino tra i promotori a lauree concesse da conti palatini). Nel 1496 con un simile privilegio un altro Santacroce, Bartolomeo, cancellò ogni macchia infamante dal nome dello studente in diritto civile Girolamo Emigli di Giovanni-battista da Brescia (ASP, *Notarile*, 605, f. 109; per l'Emigli, GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, *I bresciani Emigli laureati a Padova nel '400*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 8 (1985), p. 90).

⁷ “Et similiter usque ad numerum decem pro vestrum quolibet ex supradictis possitis, nomine nostro et successorum nostrorum, militie et doctoratus insignia tribuere et facere doctores decem et milites totidem et non ultra” (dal privilegio Capodilista, in Appendice). Su questa base nel 1497 Annibale Capodilista nominò *equus auratus* – la dignità nobile di origine feudale inventata dal Filelfo per non generare confusione con chi fosse realmente dedito al mestiere delle armi – il dottore Giacomo Borromeo fu Filippo (ASP, *Notarile*, 605, f. 186: la formula usata dal notaio ricalca quella dei privilegi di dottorato. Per il Borromeo, *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1471 ad annum 1500*, a cura di ELDA MARTELLOZZO FORIN (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 14), in corso di stampa, *sub voce*).



2. Stemmi di antiche famiglie padovane (Porcellini, Santacroce e Trapolini), che hanno avuto il privilegio di addottorare, tratti da EUGENIO MORANDO DI CUSTOZA, *Blasonario Veneto*, Verona 1985.

cedere i titoli di *miles* e conferire i gradi della licenza e del dottorato⁷.

L'esercizio delle facoltà connesse alle prerogative acquisite comporta al conte palatino l'incasso della tassa relativa, sborsata da chi richiede la prestazione. Il conte esercita in nome del sovrano *iura regalia* retribuiti: anche se di questi pagamenti non resta traccia in nessuno dei documenti esaminati.

I conti palatini fecero largo uso delle prerogative loro concesse, come attestano i documenti notarili pervenutici, nonostante qualche tentativo, più o meno deciso, di opposizione dei poteri locali. È infatti naturale supporre che l'ingerenza dei conti fosse mal accetta alle scuole di notariato e ai collegi notarili, ai magistrati pubblici e ai Collegi dei dottori cittadini che si vedevano sfuggire in parte il controllo – e i relativi proventi – sulle nomine e sull'esercizio della giustizia. L'opposizione

dovette essere all'inizio intransigente, specie in alcuni campi come quello dell'attribuzione dei gradi accademici. Ce lo fa intuire il caso dei Santacroce: Giacomo, dottore in diritto civile, e il figlio Francesco con i loro discendenti diretti furono creati conti palatini dall'imperatore Carlo IV il 30 maggio 1363 a Praga. Il privilegio, che ci è giunto in copia integrale, concedeva loro, oltre a legittimare bastardi, pronunciare adozioni, "manumittere servos" e approvare ogni tipo di contratto, reintegrare i notati d'infamia, creare notai e giudici ordinari, anche – e ripeto le formule usate nel documento imperiale – "ignobiles nobilitare" e "comites – creare, capitaneos etiam et vallassores et capitaneos maiores, medios et minores, dum tamen vobis et filiis et heredibus vestris et ex eis perpetuo legitime descendentibus prestant fidelitatis et homagii debitum iuramentum". La citazione della *particula* del testo dimostra come il privilegio dei Santacroce sia tutto permeato di un linguaggio di tipo feudale in un tempo in cui i rapporti feudali erano nella realtà infranti: ma sopravvivevano tenacemente nel linguaggio e nel rito. L'investitura del Santacroce fu senza dubbio spettacolare ed ebbe il sapore dei tempi andati, con quello scenario di vescovi, marchesi, duchi, conti e nobili a far da testimoni. Tornati nella loro città con un bel titolo altisonante, i Santacroce sembrarono appagati nel loro orgoglio di famiglia antica e aristocratica da quell'aureola. Delle prerogative fecero parco uso e, benché avessero ottenuto anche la facoltà di investire delle insegne di dottore in diritto civile dopo che il candidato avesse sostenuto l'esame da parte dei dottori del collegio cittadino⁸, nessuno dei Santacroce se ne avvalse per quasi un secolo⁹: disinteresse e mancanza d'iniziativa dei conti – che pure furono attivi in altri campi – o impossibilità a superare l'opposizione dei collegi costituiti?

La nomina a conte palatino fu un avvenimento abbastanza eccezionale per i Padovani fino alla metà del sec. XV: dopo Carlo IV, che oltre ai Santacroce concesse il titolo anche agli Spinelli¹⁰ – napoletani d'origine ma padovani per scelta – e per le sue vendite di investiture e vicariati fu severamente giudicato mercante piuttosto che imperatore, bisogna arrivare al terzo decennio del secolo XV, in occasione del concilio di Basilea, per assistere a due nuove investiture e una sola riguarda i Padovani. Il 5 febbraio 1434 fu insignito del titolo il veneziano Andrea Donato e due mesi dopo, il 6 aprile, l'onore toccò a Giovanni Francesco Capodilista, esponente di spicco per ricchezza e cultura della vecchia aristocrazia cittadina. Il privilegio del Veneziano, che conosco solo dal veloce e preciso appunto del notaio che fu chiamato a redigere un documento di dottorato, prevedeva che Andrea e ciascuno dei suoi discendenti, naturalmente maschi e legittimi, concedessero i gradi accademici a dodici postulanti¹¹, da intendersi probabilmente dodici all'anno e non *in toto*, come nel privilegio Capodilista che fu elargito in una situazione e per meriti assai simili a quello del Donato. Nella parte iniziale del privilegio Capodilista si fa infatti chiara menzione anche del Veneziano: l'imperatore Sigismondo concesse l'onore considerando l'incrollabile fedeltà, la ferma devozione e la schiettezza del giudizio del giurista padovano, ma anche nella consapevolezza di quanto fossero state difficili e di quante risorse fisiche e intellettuali avessero assorbito le discussioni conciliari "per la pace e l'unione della Chiesa e per la concordia tra il papa e il sinodo" e di quanto incisiva fosse stata l'azione della legazione veneziana, costituita appunto dal Capodilista e dal Donato¹², uniti nell'impegno politico come nel grato riconoscimento.

Accomunati nella concessione, i Capodilista e i Donato si diversifi-

⁸ Tutte le notizie sono desunte dal *Tenor privilegii de Sancta Cruce*, doc. 1 in Appendice.

⁹ Si servirono del privilegio, concedendo lauree solo in diritto civile secondo la precisa delimitazione loro imposta dall'autorità imperiale, Francesco e i figli Giovanni e Bartolomeo (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 261, 842, 909, 1302, 1757, 1785), entrambi laureati in diritto. Il primo conseguì il dottorato il 9 gennaio 1481 ed ebbe come promotori Giovanni Battista Roselli, Pietro Barbò Soncin, Antonio Orsato e Angelo Buzzaccarini (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 700); il secondo, studente di diritto civile nel 1485 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1026, 1036), appare laureato il 19 dicembre 1488 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1302), ma resta un mistero dove e quando avesse conseguito l'ambito traguardo, che tuttavia gli permise di entrare in Sacro Collegio ed essere frequentemente promotore a lauree tra il 1501 e il 1536 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, *sub voce*; BELLONI, *Professori giuristi*, p. 360). I due fratelli vissero a lungo in comunione di beni nel palazzo avito di contrada Pozzo Mendoso: Giovanni, che il 15 marzo 1479 aveva sposato Margherita di Leonardo Gaiardi, aveva messo a disposizione della *domus* parte dei circa 1000 ducati di dote della moglie, che furono utilizzati anche per cancellare un antico debito di Francesco e consegnati al cognato Davide Rizzoletti (ASP, *Notarile*, 2771, f. 71, 278, 279).

¹⁰ Il privilegio Spinelli è citato, ma senza data e col solo riferimento all'imperatore Carlo IV, in due nomine a notai concesse da Belforte nel 1428 e nel 1430 (ASP, *Notarile*, 514, f. 107 e 199).

¹¹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1439. Andrea di Bartolomeo, politico e diplomatico, condusse sagacemente le trattative sui tre fronti nel biennio 1433-1434: il successo gli dette un prestigio di respiro internazionale. Con il titolo comitale, conferitogli il 4 febbraio secondo la tradizione (ma il 5 secondo MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1439), furono inserite nel suo stemma quelle rose che avrebbero per sempre contraddistinto questo ramo della nobile famiglia (G. GULLINO, *Donà, Andrea*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 40, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, p. 706-709).

¹² Privilegio Capodilista: doc. 2, in Appendice. *De viris illustribus familiae Transelgardorum Forzatè et Capitae Listae*, introduzione di MARIO SALMI; trascrizione, traduzione, commento e note di MIRELLA BLASON BERTON, Roma 1972, p. 43, 66.

carono nell'uso del titolo: mentre i Padovani se ne valsero ben presto, i Veneziani furono molto più prudenti, almeno per quanto riguarda la nomina di nuovi dottori. Del resto anche l'onorificenza era stata cercata e accettata con spirito diverso: per il Donato era una affermazione del proprio personale prestigio, ma per il Capodilista era la rivalsea su una vicenda familiare dura e triste, che era stata affrontata coraggiosamente ottant'anni prima, con la forza della disperazione ma anche con una notevole intuizione e un'abilissima condotta degli affari, dal padre Francesco e dallo zio Rolando, che ne erano riusciti vincitori ma col cuore pesantemente segnato. I due, rimasti orfani del padre (il giudice Pietro detto Perino), avevano assistito impotenti allo sfacelo economico della famiglia, rovinata dal vizio del gioco del fratello maggiore Caroto. Giovanni Francesco aveva ascoltato tante volte dalle labbra del padre la narrazione di quell'infausto giorno in cui Caroto, oberato dai debiti, aveva venduto persino la bolla d'oro dell'antico privilegio del casato, dopo averla ridotta a martellate disperate a un informe mucchietto di materiale prezioso. Francesco e Rolando, tagliati i ponti col fratello dissipatore, avevano tenacemente lavorato per ricostituire la ricchezza della famiglia; il figlio di Francesco, Giovanni Francesco, e il nipote di Rolando, Giovanni Federico, si assunsero il compito di ridare lustro al casato, l'uno nel campo della scienza e dell'insegnamento universitario e l'altro nel generoso impegno civile¹³.

Il nuovo privilegio ottenuto nel 1434 permetteva ai Capodilista di ostentare nella loro città il potere e la ricchezza riconquistati, cancellando totalmente il ricordo del dissesto economico per sempre legato ad un nome, quello di Caroto, che non sarebbe stato più imposto ad un Capodilista. Ma per far splendere quella nuova aureola occorreva servirsi del privilegio, farne un uso concreto, il più ampio e il più frequente possibile, in tutti i campi: il potere dei conti Capodilista doveva attirare una nuova cerchia di *familiars*, diventare quasi un punto di riferimento. Ma servirsi di tutte le prerogative concesse significava toccare anche il problema dei dottorati: nessuno aveva ancora osato tanto.

La spaccatura col passato e la creazione di una vera e propria scorticatoia per ottenere la laurea fu opera di Giovanni Francesco Capodilista, che a metà del Quattrocento riuscì ad aprire una breccia nel muro di difesa delle amministrazioni pubbliche e dei severi ed esclusivi Collegi di dottori. Consumato alle arti della diplomazia, il conte palatino – che era anche un celebratissimo giurista – affermò il suo buon diritto ad esercitare le prerogative concessegli muovendosi con estrema abilità, in modo da far apparire il suo intervento come l'ultima possibilità cui uno studente povero poteva ricorrere: il primo privilegio di dottorato in medicina fu concesso il 6 agosto 1443 al polacco Giacomo Zeglar dopo che lo scolaro, che aveva già ottenuto la licenza in chirurgia e in medicina – superando quindi l'esame rigoroso di fronte al Collegio, come previsto nei privilegi comitali –, si era presentato al conte palatino chiedendo “umilmente” di ricevere da lui le insegne dottorali dal momento che non era in grado di sostenere la *magna expensa pecuniarum* che era necessaria per la laurea in Sacro Collegio. Udita la supplica, il Capodilista aveva espressamente richiesto la testimonianza dei tre professori che l'avevano esaminato (tre calibri da novanta dell'università di arti e medicina: Bartolomeo Montagnana, Michele Savonarola e Giovanni Michele da Bertipaglia), aveva fatto registrare la loro dichiarazione sulla *sufficiencia* del candidato, aveva preteso il giuramento di povertà e finalmente aveva concesso le insegne dottorali¹⁴.

¹³ *De viris illustribus*, p. 41, 83. Per orientarsi nella “foresta” dei Capodilista nel sec. XV, allego un estratto dell'albero genealogico della famiglia, limitato ai conti palatini che effettivamente si servirono del privilegio: la ricostruzione di esso è basata su documenti d'archivio di cui darò conto in un prossimo lavoro su questa potente famiglia.

¹⁴ ALBERTA CAVALIERI RAGAZZI, *I dottorati di Giacomo Zeglar, polacco (1443) e di Noè Acerbi, bergamasco (1450)*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 9-10 (1976-1977), p. 247-249; MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2478.

3. Una lezione di diritto. Giacomo Alvarotti, docente civilista padovano del sec. XV, in cattedra ascoltato dalla "universitas" degli studenti giuristi. BIBLIOTECA CAPITOLARE DI PADOVA, incunabolo n. 13.



¹⁵ CAVALIERI RAGAZZI, *I dottorati*, p. 250; MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2479. Tutto il discorso è imperniato sui documenti finora scoperti: è naturale che eventuali nuovi ritrovamenti possano mutare questa valutazione.

¹⁶ ASP, *Notarile*, 476, f. 194v. Quasi cinquant'anni dopo, il 6 novembre 1497, un altro conte palatino, il vicentino Matteo Paltinieri di Poiana, pur avendo ottenuto dall'imperatore la laurea in entrambi i diritti e il privilegio di nominare a sua volta dottori il primo agosto 1489 a Pordenone, volle dimostrare tutto il suo rispetto per il Sacro Collegio patavino affrontando l'esame privato, nella consapevolezza di "doctrinae sue periculum facere", e conseguendo poi le insegne dottorali da Giovanni Campeggi, ma nel solo diritto civile (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2135). Su Francesco Capodilista, giurista e rimatore ma anche cittadino immerso nei problemi della vita pubblica, LUIGI TRENTI, *Capodilista, Francesco*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 18, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1975, p. 633-635, cui va aggiunto almeno BELLONI, *Professori giuristi*, p. 194-199.

¹⁷ Alla fine del sec. XIV la famiglia Capodilista era rappresentata dai fratelli Rolando e Francesco. Il primo generò Federico, padre di Giovanni Federico; il secondo generò Giovanni Francesco. Giovanni Federico e Giovanni Francesco ebbero ciascuno una niata di figli.

Ignoriamo la reazione delle autorità accademiche all'intrusione del Capodilista: troppo pesante era il suo intervento, troppo corrosivo di quell'antica consuetudine da decenni sancita negli Statuti secondo cui alla fine dell'esame tentativo ogni studente doveva giurare di prendere le insegne esclusivamente presso il Collegio. Non dovette comunque essere influente se lo stesso conte palatino si azzardò a ripetere l'intervento solo sette anni dopo¹⁵ e se suo figlio Francesco nel 1452 si limitò a insignire, su un preciso mandato di Federico III consegnatogli personalmente a Padova dal cancelliere Ulrico Weltzli, quel Giovanni Antonio Sanleonardo che era riuscito ad ottenere il titolo dottorale direttamente dall'imperatore¹⁶.

La prudente condotta di Giovanni Francesco e di Francesco conseguì comunque un esito notevole: senza esacerbare gli animi e creare quindi una forte opposizione, riuscirono a far accettare questa specie di canale parallelo per il conseguimento della laurea. Dopo di loro, e pur tra i mugugni che possiamo facilmente immaginare, la impervia breccia da loro aperta fu allargata e quasi tutti i conti palatini – padovani e non – vi si precipitarono finché essa divenne quasi strada maestra.

I primi furono naturalmente i Capodilista. Forti del loro ampio privilegio, che permetteva di concedere dieci lauree all'anno a ciascuno dei discendenti maschi legittimi di Giovanni Francesco, dottore in entrambi i diritti e primo destinatario della concessione, ma anche di Giovanni Federico che rappresentava l'altro ramo dei Capodilista, e forti del numero dei discendenti dei primi due¹⁷, i Capodilista cominciarono dal 1465 a elargire a piene mani. Il più attivo in questo campo fu senza dubbio Bartolomeo: dal gennaio 1465 al dicembre 1500 concesse ben quaranta lauree documentate, soprattutto in diritto ma anche in arti chirurgia e teologia, cui vanno aggiunte le almeno due nuove (ma altre

¹⁸ Bartolomeo superò l'esame tentativo in diritto civile il 26 maggio 1444 e ricevette le insegne il giorno successivo. Furono suoi promotori, oltre ad Antonio Roselli e a Giovanni Bovacchiesi da Prato, anche il fratello Federico e i due rappresentanti dell'altro ramo dei Capodilista, Giovanni Francesco e suo figlio Francesco; completava la festa di famiglia il cugino di Francesco Capodilista, Francesco Porcellini (*Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1406 ad annum 1450*, a cura di GASPARO ZONTA-GIOVANNI BROTTI, Padova, Antenore, 1972² (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 4-6), n. 1843 e 1845). Dal 14 ottobre 1461 (*Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1461 ad annum 1470*, a cura di GIOVANNA PENGO, Padova, Antenore, 1992 (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 13), n. 63) appare pressoché costantemente col titolo di *iuris utriusque doctor*: ma del secondo dottorato in diritto canonico non s'è finora trovata traccia.

¹⁹ BELLONI, *Professori giuristi*, p. 345, 350, 354. Ma la questione è controversa: è difficile dimostrare che egli abbia occupato per ventitré anni la cattedra di diritto civile e per più di trenta quella di diritto canonico (SANDRA OLIVIERI SECCHI, *Capodilista, Orlando*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 18, p. 640): possiamo solo affermare che il suo nome comincia a comparire tra i promotori in diritto canonico il 24 marzo 1461 e continua ad essere annoverato tra di loro, alternando diritto civile e canonico, fino alla fine del secolo (PENGO, *Acta graduum, sub voce*; MARTELLOZZO FORIN, *Acta, sub voce*). Inoltre non può aver insegnato dalla cattedra di uno dei due diritti nel 1427 (BELLONI, *Professori giuristi*, p. 345, 350), perché era nato nel 1418 (ASP, *Estimo del 1418*, 57, polizza 38).

²⁰ MARTELLOZZO FORIN, *Acta, sub voce*.

²¹ Giovanni Federico non si era mai laureato, ma aveva continuamente ricoperto incarichi pubblici per la sua città.

²² OLIVIERI SECCHI, *Capodilista, Orlando*, p. 640.

²³ ASP, *Notarile*, 223, f. 329 (19 ottobre 1489). Il 10 febbraio 1490 Bartolomeo era ancora a Venezia, dove risiedeva *presentialiter* (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1366). Oltre a Bartolomeo abitavano a Venezia anche il fratello Battista e il figlio Girolamo (ASP, *Notarile*, 223, f. 329, 354, 355, 357v). Nessuno dei Capodilista dichiara il motivo della sua temporanea residenza a Venezia, come faranno invece, in una situazione ben più tragica, i confinati della stessa famiglia nel 1510-1511, che ripeteranno: *ob obedientiam - capitum - consilii X* (ASP, *Notarile*, 1288, f. 206, 255, 268, 309, 323). Si trattava di un provvedimento di natura politica, che affiora nell'amara testimonianza del notaio Giacomo Bono, costretto anche lui a vivere a Venezia (*donec me in eadem urbe esse contigerit*) almeno dal 10 settembre 1489 a tutto il 1491 (ASP, *Notarile*, 223, f. 322-735), ammesso ad esercitare la



4. Ritratto del conte palatino Giovanni Francesco Capodilista. BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO (BMC), codice BP 954.

si trovano negli *Acta* 1501-1550) che coprono i primi anni del Cinquecento. Figlio secondogenito di Giovanni Federico, Bartolomeo si era laureato in diritto civile nel 1444 e in seguito anche in diritto canonico¹⁸. Aveva cominciato ad insegnare piuttosto tardi¹⁹, ma era risultato gradito agli studenti, per preparazione scientifica, capacità didattica e prestigio personale, e per questo era stato spesso chiamato a promuovere i laureandi all'esame finale²⁰. Dal 1467 al 1490, il periodo più che ventennale in cui è certo che abbia tenuto una cattedra, concesse sporadicamente lauree come conte palatino, per nulla turbato dalla evidente ambiguità della sua posizione. E continuò a farlo anche quando, lasciato l'insegnamento, si dedicò alla lotta politica con l'esperienza di una vita generosamente spesa tra la gente, con la conoscenza pratica delle leggi, con l'affettuosa e preoccupata o lungimirante attenzione alla vita civile cui l'aveva indirizzato l'esempio paterno²¹: le sue proposte a rivendicare il più largo margine possibile di autonomia da Venezia, a rinsaldare la potenza amministrativa ed economica delle grandi famiglie cittadine, a rafforzare l'indipendenza dello Studio e a fondare il Monte di Pietà gli valsero il plauso dei concittadini²², ma anche il sospetto della Repubblica, che nel 1489 credette opportuno confinarlo a Venezia²³.

Gabriele Capodilista, figlio di Giovanni Francesco, fu per lunghi periodi lontano da Padova, chiamato in altre città e in altri paesi da un forte impegno politico ma anche da quel vigilante interesse che lo portava a percorrere strade inconsuete con l'attenzione cordiale dell'uomo e l'occhio scrutatore del geografo. Tuttavia egli pure, con la riconosciuta autorità di *miles* e conte palatino, cui fece aggiungere orgogliosamente anche quella di senatore di Roma trascurando, invece quella laurea in diritto canonico che sembra aver conseguita il 24 dicembre 1460, in

sua professione, ma solo dopo aver superato, lui stimatissimo tabellone con una vasta e scelta clientela in patria, un nuovo vessatorio esame (ASP, *Notarile*, 223, f. 322). Nel 1489 l'obbligo di risiedere a Venezia colpì molti Padovani e fu conseguenza dell'ultimo sterile tentativo in favore di un Carrarese: il principale responsabile della congiura, Nicolò De Lazara, figlio del giureconsulto Leone, aveva svelato il piano ad Annibale Capodilista, il quale lo aveva denunciato. Il De Lazara finì sulla forca (BENVENUTO C. CESTARO, *Rimatori padovani del secolo XV*, «L'Ateneo Veneto», a. XXVI, 2, (1913) fasc. 2, p. 70-71; ARNALDO SEGARIZZI, *Contributo alla storia delle congiure padovane*, «Nuovo Archivio Veneto», n. s., 31, (1916), p. 64. Su Leone De Lazara, illustre giureconsulto che aveva raccolto una biblioteca tutta improntata alla consolidata tradizione del diritto civile e canonico, noto committente del *Polittico di San Girolamo* di Francesco Squarcione e cittadino impegnato a rappresentare l'orgoglio patavino a Venezia, BELLONI, *Professori giuristi*, p. 46-47; PRIMO GRIGUOLO, *I libri giuridici di Leone Lazara*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 29, (1996), p. 163-169; RAIMONDO CALLEGARI, *Opere e committenze d'arte rinascimentale a Padova*, in IDEM, *Scritti sull'arte padovana del Rinascimento*, Udine, 1998, p. 33-37). Il comportamento del Capodilista, traditore della propria città o fedele suddito della Dominante a seconda dei punti di vista, non salvò la sua famiglia dal sospetto di esser stata in qualche modo coinvolta.

²⁴ UGO TUCCI, *Capodilista, Gabriele*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 18, p. 636: secondo questa fonte Gabriele avrebbe conseguito il dottorato in diritto canonico a Padova la vigilia di Natale del 1460. Ma di questa laurea non c'è traccia tra i documenti raccolti dai consueti canali (*Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1451 ad annum 1460*, a cura di MICHELE PIETRO GHEZZO, Padova, Antenore, 1990 (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 12) e PENGO, *Acta graduum*).


²⁵ OLIVIERI SECCHI, *Capodilista, Orlando*, p. 640. Per Federico e la sua carriera di docente, BELLONI, *Professori giuristi*, p. 188-189 (la quale lo indica come figlio di Giovanni Francesco, mentre era figlio di Giovanni Federico).

²⁶ Francesca aveva portato la bella dote di 1200 ducati, interamente versati entro il 15 aprile 1440 (ASP, *Notarile*, 960, f. 413).

²⁷ ASP, *Notarile*, 1254, f. 56, 61, 63. Nonostante la giovanissima età, Mattea Lanzarotti era reduce da una difficile esperienza: aveva sposato nel 1454 Nicolò De Lazara, proprio il futuro congiurato che nel 1489 avrebbe coinvolto nel suo tentativo anche i Capodilista, ma il matrimonio fu sciolto per sentenza del vescovo Fantino Dandolo il 19 luglio 1455 (CESTARO, *Rimatori padovani*, p. 72).

²⁸ ASP, *Notarile*, 1254, f. 220, 305.

²⁹ ASP, *Notarile*, 218, f. 103; 2986, f. 95v;



5. I dottori e i licenziati della famiglia Capodilista dei Transelgardii. BMC, BP 954, c. 33.

una pausa dei suoi continui viaggi²⁴ nell'autunno del 1470 e nell'estate del 1471, concesse tre lauree: in diritto, in medicina e chirurgia.

Talvolta, a partire dal 1486, accondiscese alla preghiera dei postulanti anche Girolamo Capodilista. “Ser” Girolamo, nobile e conte ma non laureato, era figlio del dottore in entrambi i diritti Federico, primogenito di Giovanni Federico: siamo perciò alla terza generazione. Mentre Federico era stato “*iuris consultus famosissimus*”²⁵, il figlio Girolamo è sconosciuto, come i fratelli Carlo e Benedetto. Girolamo era nato nel 1443 da Federico e da Francesca, figlia del nobile vicentino Simone da Porto²⁶. Nel febbraio 1457 a Girolamo, precocemente sposato con una Mattea Lanzarotti poco più che tredicenne, fu consegnata la dote consistente in proprietà terriere valutate circa 14.000 lire²⁷. Risiedeva nella casa di contrada S. Giorgio, dove già Federico si era trasferito²⁸, in quel palazzo che rimase per decenni l’abitazione di questo ramo della famiglia. Federico morì entro il 1466, mentre la moglie Francesca da Porto gli sopravvisse almeno fino alla fine del 1489, quando dettò il suo testamento²⁹. Morto anche Benedetto – tra la fine del 1482 e l’inizio del

4900, f. 444, 447; MARIA GUIOTTO, *Storia dell'Università di Padova nel sec. XV. Professori, studenti, libri ecc. Notizie tratte dall'Archivio notarile di Padova e illustrate*, tesi di laurea discussa nell'anno acc. 1961-62, Facoltà di magistero, relatore P. Sambin, doc. 1899.

³⁰ Ammalato, dettò il testamento il 27 agosto 1482, nominando erede universale il nipote Alessandro, figlio di Girolamo. Il documento informa anche sull'esistenza di un quarto figlio maschio di Federico, Alessandro, morto prima di Benedetto (ASP, *Notarile*, 3330, f. 362 e 3341, f. 400v). Il 5 aprile 1483 fu stipulato il contratto per il suo monumento funebre in S. Giorgio: doveva esser simile, per tipo e per misure, a quello di Vittore Porcellini (ASP, *Notarile*, 5133, f. 126).

³¹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 126. Studente in diritto risulta anche nel maggio 1471, quando con i fratelli Girolamo e Benedetto stipulò il contratto dotale della sorella Angela che andava sposa al conte Muzio Abriani (ASP, *Notarile*, 218, f. 103).

³² ASP, *Notarile*, 2927, f. 119, 120. Per la famiglia Bazioli, VITTORIO ROSSI, *Il blasone di un usuraio padovano nel secolo XV*, «Atti e memorie della r. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova», n.s., 26 (1909-10), p. 281-310; PAOLO SAMBIN, *Benvenuto de' Bazioli e lo statuto per l'ospedale di S. Michele da lui fondato in Padova nel 1426-27*, «Memorie dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti», 74 (1961-62), p. 449-474; PAOLO SAMBIN, *Il quattrocentesco ospedale di S. Michele in Prato della Valle. Nuovo statuto e altri documenti*, «Padova e il suo territorio», 10 (1995), n. 58, p. 18-21.

³³ ASP, *Notarile*, 2927, f. 119.

³⁴ ASP, *Notarile*, 1876, f. 37; 2832, f. 265.

³⁵ Il grande cavallo di legno si conserva tuttora nel Palazzo della Ragione (LIONELLO PUPPI-GIUSEPPE TOFFANIN, *Guida di Padova. Arte e storia tra vie e piazze*, Trieste, Lint, 1983, p. 76-77).

³⁶ ASP, *Notarile*, 1291, f. 507 e 1292, f. 292.

³⁷ ASP, *Notarile*, 1175, f. 358 e 359.

³⁸ ASP, *Notarile*, 1944, f. 12v e 17. Guglielmo Rossi era il suocero del noto avvocato Bartolomeo Bagarotti (ASP, *Notarile*, 1944, f. 37), padre dei docenti di diritto Pietro e Bertucci (BELLONI, *Professori giuristi*, p. 179-180, 320).



6. I dottori e i licenziati della famiglia Capodilista dei Transelgardì. BMC, BP 954, c. 34.

1483³⁰ –, rimasero a rappresentare il ramo di S. Giorgio Girolamo e Carlo. Nessuno dei due aveva seguito un completo ciclo di studi universitari, anche se Carlo aveva iniziato a frequentare le lezioni di diritto civile³¹ che poi, per motivi che ci sono ignoti, aveva preferito trascurare. Aveva sposato Maria di Leonardo Bazioli³² e si era ritirato nella sua ricca casa: qualche volta si servì anche lui delle prerogative di conte palatino e concesse almeno due lauree in diritto civile e canonico.

L'abbandono degli studi da parte dei figli di Federico non significò una definitiva rinuncia di questo ramo della famiglia Capodilista: Federico, figlio di Carlo³³, si laureò in diritto civile. Anche lui nominò dottori.

L'altro ramo dei Capodilista, quello di contrada S. Daniele, dopo la morte di Francesco e di Gabriele, fu rappresentato soprattutto dal *miles* Annibale e dal giurista Sigismondo, figli di Francesco. Annibale, il bellissimo e gentile cavaliere delle cronache, conduceva una vita splendida nel suo spazioso palazzo di contrada S. Francesco, dove si era trasferito con la moglie Elisabetta, figlia del nobile Francesco e sorella dell'eterno "studente in legge" Pietro da Montagnana³⁴. Il suo gusto per le cerimonie sfarzose – celebre la sua parata sul cavallo conservato in Palazzo della Ragione³⁵ – e una certa compiacenza nel servirsi del suo titolo – nominò parecchi dottori – contrastano un poco con la sua personale devozione a S. Maria di Monteortone³⁶ e con la professione nel terz'ordine francescano che la moglie Elisabetta pronunciò il 19 giugno 1494 alla presenza del "sacri eloqui predicatore celeberrimo" Bernardino da Feltre³⁷.

Sigismondo seguì invece le orme del padre Francesco e del nonno Giovanni Francesco. La sua prima educazione fu programmata dallo zio Gabriele che, dopo la morte prematura del fratello Francesco, affidò il giovanissimo Sigismondo al professore di grammatica Guglielmo Rossi, nella cui casa di contrada degli Eremitani il ragazzo visse a dozzina per molti mesi, a giudicare da quei 100 ducati che Gabriele aveva promesso al maestro³⁸.

³⁹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 24, 53, 56, 126, 127. Si laureò in diritto civile il 20 agosto 1472 ed ebbe come promotori Angelo Da Castro, Bartolomeo Cipolla, Bartolomeo Capodilista, Giovannibattista Roselli, Pietro Barbò Soncin, Antonio Orsato ed Antonio Turchetto (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 126): eccezionale il numero dei promotori e la loro statura di docenti, senza dubbio quanto di meglio poteva vantare l'università dei giuristi in quel momento.

⁴⁰ Apollonia ebbe una dote di oltre 1700 ducati (ASP, *Notarile*, 1872, f. 307 e 308v). Sigismondo incaricò di “dare la mano” alla sposa le due zie, Isabella Capodilista vedova di Uguccione Forzatè e sorella di suo padre Francesco (ASP, *Notarile*, 3330, f. 301) e Romea vedova di Gabriele Capodilista (ASP, *Notarile*, 1872, f. 308) e figlia di Antonio Borromeo (TUCCI, *Capodilista, Gabriele*, p. 636).

⁴¹ BELLONI, *Professori giuristi*, p. 340 e 354.

⁴² ASP, *Notarile*, 2989, f. 200-203v (copia integrale del privilegio). Ne usarono ad esempio per nominare notai: nel 1465 Girolamo del fu Giacomo Michiel concesse il privilegio di tabellionato al professore di grammatica Paolo Marchesini da Castelbaldo (ASP, *Notarile*, 215, f. 175, 209v).

⁴³ Del primo privilegio conosciamo soltanto una *particula*, qual è riportata in documenti di nome notarili (ASP, *Notarile*, 1973, f. 241 e 1976, f. 268) e dottorali (MARTELLOZZO FORIN, *Acta* n. 660; doc. 3, in Appendice). Francesco si era davvero laureato solo in diritto civile a Padova il 10 dicembre 1429 (ZONTA-BROTTO, *Acta graduum*, n. 748: non in *utroque iure* come scrive BELLONI, *Professori giuristi*, p. 200) e ricevette la seconda laurea direttamente dal papa: non immeritamente però, dato che egli fu sempre ritenuto giurista profondissimo. La famiglia Porcellini si era affermata nel sec. XIV nel campo culturale e giuridico con una serie di notai operanti nella curia vescovile e nel campo economico con alcuni imprenditori lanieri (PAOLO SAMBIN, *La “famiglia” di un vescovo italiano del '300*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», IV (1950), p. 244; SILVANA COLLODO, *Signore e mercanti: storia di un'alleanza*, in EADEM, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Padova, Antenore, 1990, p. 399). È da rilevare che Francesco era figlio di Nicolò (BELLONI, *Professori giuristi*, p. 200), il quale aveva sposato Sara Capodilista di Francesco (ANDREA GLORIA, *Monumenti della Università di Padova (1318-1405)*, Padova 1888, I, n. 983 p. 504; *De viris illustribus*, p. 54 e 75), sorella di Giovanni Francesco: i due rappresentanti delle orgogliose schiatte che ottennero il privilegio comitale in tempi abbastanza vicini erano dunque strettamente imparentati. Inoltre Nicolò, padre di Francesco, era stato un giurista di discreta levatura, come prima e meglio di lui il nonno di Francesco, Giovanni, buon avvocato e valente professore, stimato

Entrato in possesso delle indispensabili conoscenze grammaticali e dei primi rudimenti della retorica e della dialettica, Sigismondo incominciò a frequentare le scuole universitarie e si laureò in diritto³⁹. Nel giugno 1481 prese in moglie Apollonia, figlia del *miles* Borromeo e sorella di Antonio Borromei, rinforzando così il legame che già univa le due ricche famiglie⁴⁰. Nobiltà, censo e studi gli aprirono le porte dell'università, dove però non brillò mai: insegnò dai terzi luoghi nel 1472 e nel 1509⁴¹. Anche lui, come altri esponenti della potente famiglia, concesse lauree in diritto civile e canonico, come pure in arti.

Se i Capodilista si servirono frequentemente delle loro prerogative, sembra che i Michiel non vi abbiano mai fatto ricorso per nominare dottori. Eppure il loro privilegio era ampio e antico quasi quanto quello dei Capodilista. Era stato infatti concesso dall'imperatore Sigismondo ai fratelli Giacomo dottore in legge e Baldo a Bratislava nella diocesi di Esztergom il 30 settembre 1435. Il lungo preambolo alla nomina è una retorica esaltazione del valore della riconoscenza nei confronti dei sudditi fedeli: la benignità imperiale deve giungere ai sudditi “a coruscanti splendore imperialis solii – velut e sole radii” ed aumentare il numero dei nobili conti “in circuitu sedis auguste”. Tanta magniloquenza fa sperare in una precisa motivazione della nomina. Ma quando si tratta di spiegare le circostanze che hanno indotto Sigismondo a nominare conti i Michiel, ci troviamo perduti in un pelago di parole vuote: “ad notabilem et multum considerandam vestram circumspectionis industriam ac virtuosae fidei erga nos et ipsum imperium devotam constantiam, quibus – cura pervigili claruistis”, l'imperatore risponde con la chiamata tra i suoi conti palatini. Il mandato è ampio: i due fratelli e i loro discendenti potranno legittimare bastardi, “manumittere servos”, creare notai e dottori in diritto civile, nonché cancellare la bolla d'infamia⁴². Ma sembra che nessuno dei due abbia usato la sua autorità per nominare dottori.

Proprio a metà del secolo l'elevazione al rango comitale premiava la famiglia Porcellini: ed era duplice. Prima, nel luglio 1445, Francesco che era laureato in diritto civile ricevette da papa Eugenio IV la laurea in diritto canonico, la nomina a *miles* nonché il titolo di conte del palazzo Lateranense, quest'ultimo trasmissibile ai discendenti maschi. La motivazione espressa nel documento pontificio era generica: “preclara tuarum virtutum fama, litterarum scientia – necnon singularis devotio nis affectus, que ad nos – geris”: belle parole, parole di circostanza illuminano i meriti che hanno spinto il pontefice a concedere una ulteriore dignità che elevi il destinatario al di sopra degli altri, ma non è chiaro quale sostanza esse nascondano⁴³. Se la motivazione del documento romano è nebulosa, quella che portò alla nomina a conti palatini di Vittore e del figlio Aleandro, rappresentanti dell'altro ramo della famiglia Porcellini, il primo giugno 1452 da parte dell'imperatore Federico III è soltanto espressa in una forma più altisonante. Vittore, figlio di Donato, del ramo residente nella zona sud-orientale della città (i documenti indicano la sua casa in contrada Pozzo della Vacca o degli Alemanni), non era digiuno di studi. Per quanto non sembri esser stato un frequentatore assiduo delle aule universitarie e neppure delle feste di laurea (il suo nome non compare nei documenti raccolti da Zonta e Brotto), tuttavia si era certamente dedicato al diritto civile e vi aveva raggiunto una preparazione abbastanza solida e riconosciuta se in un do-

dal popolo e dal signore (GLORIA, *Monumenti*, n. 388-393 p. 176-178 e n. 983 p. 503-504): una vocazione per lo studio del diritto che come un filo robusto lega le generazioni e che accomuna i Porcellini ai Capodilista.

⁴⁴ ASP, *Notarile*, 565, f. 78.

⁴⁵ Alla nomina a conti palatini di Vittore Porcellini e di suo figlio Aleandro furono presenti, a Venezia, Ladislao re d'Ungheria e di Boemia e duca d'Austria, il principe Alberto duca d'Austria, i conti Enrico, Giovanni e Gaspare, il maestro della curia imperiale Pietro de "Hocaboth", il segretario dell'imperatore Enrico di Magdeburgo ed altri principi, conti e nobili (Copia integrale del privilegio in ASP, *Notarile*, 2432, f. 478). Lo sfondo su cui si recitò l'atto d'investitura fu dunque sfarzoso, come nel caso Santacroce e come si conveniva ad una cerimonia che manteneva almeno nominalmente l'antico prestigio.

⁴⁶ Su Francesco Porcellini e la sua lunga carriera di docente, ZONTA-BROTTO, *Acta graduum*, *sub voce*; GHEZZO, *Acta graduum*, *sub voce*; PENGO, *Acta graduum*, *sub voce*; BELLONI, *Professori giuristi*, p. 200-203.

⁴⁷ Aleandro si laureò il 6 febbraio 1471, otto giorni dopo aver brillantemente superato l'esame tentativo; furono suoi promotori Sigismondo Polcastro, Matteolo da Perugia, Baldassarre da Perugia, Paolo Dal Fiume, Girolamo Dalle Valli, Francesco Da Noale e Cristoforo da Recanati (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 5, 7). Entrato a far parte del Collegio dei medici e degli artisti, partecipò spesso alle riunioni; nell'elencare i dottori presenti, il notaio del Collegio non fece mai precedere il nome di Aleandro dal *dominus magister* che usava per tutti gli altri, ma, come avrebbe fatto più tardi per l'altro conte e membro del Collegio Fruzerino Capodivacca, interrompeva la lunga litania dei *dominus magister* per uno *spectabilis dominus* o addirittura *magnificus dominus* (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, *sub voce*). Rispetto dei notai o orgogliosa imposizione del conte?

⁴⁸ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, *sub voce*. Alla morte di Francesco, avvenuta dopo il 6 settembre 1466 (BELLONI, *Professori giuristi*, p. 200-201), Taddeo era maggiorenne e si incaricò dell'amministrazione dei beni di famiglia; Benedetto era ancora un bambino e la sua tutela fu assunta dalla madre Giovanna. Nell'ottobre 1480 la donna dette atto al figlio maggiore di aver amministrato correttamente la proprietà comune e di aver presentato tutti i resoconti sulla sua gestione (ASP, *Notarile*, 2771, f. 56): preludio, solitamente, ad una divaricazione degli interessi e spesso ad una divisione patrimoniale, che però nel caso specifico fu rinviata di almeno due anni. Infatti due mesi dopo il riconoscimento di onesta amministrazione fu ancora Taddeo a concedere in locazione una casa a nome del fratello assente (ASP, *Notarile*, 2771, f. 74 e 74v). In quello stesso anno 1480 fu stipulato

7. Stemma del duplice comitato concesso a Giovanni Francesco Capodilista dall'imperatore Sigismondo IV, accompagnato dagli stemmi di Venezia, dell'Impero e del Comune di Padova. BMC, BP 954.



cumento, uno solo ma inoppugnabile, egli fu presentato come “giurisperito”⁴⁴. Un appiglio, una base piccola piccola per l'imponente costruzione che sembra profilarsi dal privilegio comitale: Federico III ne riconosce la *plena sufficientia*, ampiamente dimostrata a lui e ai suoi sapienti consiglieri “ut adeo civilia iura in tue mentis penentralibus quotidiana versentur mollitione quod tam in ponderosis illis textualibus iuris sententiis, verum etiam in talium ingeniosa subtilitate labores”. Tanto acume intellettuale e tanta approfondita conoscenza meritano ampiamente, secondo l'imperatore, il conferimento a Vittore della laurea in diritto civile. Non solo da quel momento Vittore potrà fregiarsi del titolo di dottore e sentirsi dunque cooptato in un ceto qualificato dalla facoltà di insegnare – professione da cui si terrà ben lontano –, ma potrà altresì nominare dottori in diritto civile senza che sia necessario alcun esame preliminare da parte di altri dottori o di un collegio di esaminatori: “quos solo tuo examine idoneos – reputaris, de quo quidem examine per te illis faciendo tuam omnino gravamus conscientiam”. Il privilegio comitale continua conferendo ai due neoconti la facoltà di creare notai e giudici ordinari e di legittimare i figli naturali⁴⁵.

Singolare vicenda questa dei Porcellini: quasi in gara tra loro, i rappresentanti dei due rami ottennero ciascuno una laurea e il privilegio comitale, comprendente anche la facoltà, esplicita, di nominare dottori. Francesco, giurista esperto e ricercato docente⁴⁶, non vi fece mai ricorso; e nello stesso modo si comportarono almeno nel XV secolo Vittore, giureconsulto, e il figlio Aleandro, dottore in arti e membro del collegio cittadino di arti e medicina⁴⁷. Ma di essa si servirono i figli di Francesco, prima Taddeo e poi Benedetto. Il primo non aveva studiato, ma il secondo si era dedicato alla giurisprudenza come il padre e si era laureato in diritto civile⁴⁸.



8. Arma gentilizia della famiglia Capodilista in sigillo del sec. XVIII. MUSEO BOTTACIN, serie padovana, n. 546.

il contratto di dote – valore: 800 ducati – di Giovanna, figlia del defunto dottore in legge Michele Campesi, promessa sposa di Benedetto (ASP, *Notarile*, 2770, f. 491). Il 23 luglio 1482 i due fratelli giunsero amichevolmente alla determinazione di dividere i beni mobili. Fatte le due parti, stimate le singole voci, scelse per primo il minore, Benedetto, che si assicurò i principali testi giuridici (*Codice*, *Digesto vecchio* e *Digesto nuovo*, *Inforziato* e *Volume*), tutti a stampa, in carta bambasina e rilegati, nonché tre consigli e due fascicoli di *Recolete* (appunti di lezioni) del defunto Francesco. Andarono così a Taddeo ben quaranta “pezi de libri”, tra letture, *repetitiones*, consigli, appunti di lezioni, *disputationes* e libri di umanità e di grammatica. Ebbe anche due ricordi vivi del padre: un ritratto e il sigillo d’argento (ASP, *Notarile*, 2862, f. 61-65).

⁴⁹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 357-361. Il patrizio veneziano Andrea Trevisan studiò arti a Padova (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 61, 119, 175, 180, 186, 188); si laureò il 14 dicembre 1474 e fu insignito da Cristoforo da Recanati a nome proprio e degli altri promotori, Pietro Sacco, Paolo Dal Fiume, Pietro Roccabonella e Girolamo Polcastro (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 301); prese parte alle riunioni del collegio dei medici, di cui era membro, dal novembre 1475 al maggio 1485 (*Acta*, *sub voce*).

⁵⁰ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 27 e 216. Sulla famiglia Trapolin, BRUNO NARDI, *Saggi sull’aristotelismo padovano dal secolo XIV al XVI*, Firenze, Sansoni, 1958, p. 147-178 e in particolare, sulla figura di Francesco, padre del filosofo Pietro, p. 149-150; SILVANA COLLODO, *Lo sfruttamento dei benefici canonicali*, in EADEM, *Una società in trasformazione*, p. 285. Il conte Francesco morì il 5 agosto 1476 (ASP, *Notarile*, 3325, f. 278). Suo figlio Pietro nominò notai (ASP, *Notarile*, 1381, f. 373; 2862, f. 341), non dottori.

⁵¹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 508.

⁵² ASP, *Notarile*, 737, f. 35.

La nomina a conte palatino di Vittore Porcellini era stata concessa in occasione dell’arrivo in Italia di Federico III, a Venezia, in una di quelle “inforate” di nobili che caratterizzarono il passaggio dell’imperatore nelle varie città. A quello stesso momento va ascritta la nomina a conte palatino di Zaccaria Trevisan, concessa il 6 giugno 1452. Ne conosciamo solo la *particula* che dà facoltà a lui e ai suoi diretti discendenti di creare dottori in qualsivoglia facoltà. Ad essa ricorse il figlio di Zaccaria, il dottore in arti Andrea, il 9 agosto 1475: una sola volta, ma alla grande, perché nominò ben cinque nuovi dottori⁴⁹.

Negli anni 1467-1473 Federico III, assillato dalla inderogabile necessità di rimpinguare le sue esauste finanze, concesse ripetutamente la nomina a conti palatini, segno che oramai il titolo aveva perduto valore: era certo motivo di orgoglio per la casata che ne era investita, ma le prerogative ad esso collegate erano oramai puramente amministrative. Il primo dei nostri ad esserne investito, il 24 maggio 1467, fu Francesco Trapolin, figlio del dottore in entrambi i diritti Uberto: non conosciamo nulla del contenuto del privilegio, di cui si servì Francesco, se non il forte limite imposto: Francesco poteva, vita natural durante, concedere il dottorato in arti e medicina e in qualsiasi facoltà a due candidati l’anno⁵⁰. Seguì, il 14 agosto 1468, Girolamo Orsenigo Lusina, che fu investito della facoltà di creare dottori in arti, medicina e *in qualibet facultate*: mandato ampio, di cui pare che il destinatario si sia servito in una sola circostanza⁵¹. L’anno dopo fu la volta del giurista Angelo Da Castro: nella tempesta dei lunghi difficili anni in cui il docente fu assillato dai debiti, venne il 12 febbraio 1469 la nomina a conte palatino, destinata ad Angelo e a quelli tra i suoi discendenti che fossero dottori o *milites*. Poté quindi servirsene il figlio Nicolò, laureato in entrambi i diritti, per legittimare due figli naturali del noto avvocato padovano Federico Da Vigonza; in tale occasione il notaio allegò al documento una copia del privilegio dei Da Castro, che però sospetto non completa: da essa sembra che questi conti palatini potessero legittimare bastardi e creare notai e giudici, ma non dottori⁵², facoltà che solitamente nel privilegio comitale seguiva nell’elenco delle prerogative concesse le prime due. Tre giorni

⁵³ Il Barbaro, alla presenza del patrizio veneziano Girolamo Donato di Antonio (nipote quindi del conte palatino Andrea: PAOLA RIGO, *Donà, Girolamo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 40, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, p. 741-753) e dello scolaro in arti veneziano egli pure Andrea Ferracan, servendosi delle sue prerogative creò notaio il mantovano Pietro de Aldratis, che abitava a Padova in contrada S. Biagio, la contrada delle scuole e delle botteghe di stampa e di vendita di libri, nel novembre 1478 (ASP, *Notarile*, 3398, f. 249v). Ritroviamo questo mantovano a Ferrara dove nell'ottobre 1480 aveva una libreria presso la quale il dottore di diritto padovano Giovanni Nicolò Poletti aveva depositato una copia dell'edizione delle *Vitae* di Plutarco stampate dal Jenson, con le iniziali miniate e privo di legatura: ENRICO PEVERADA, *Dalla xilografia alla stampa tra Bondeno e Ferrara*, in *Studi di storia religiosa Bondenese* («Analecta Pomposiana», 19, 1994), p. 187; ANGELA NUOVO, *Il commercio librario a Ferrara tra XV e XVI secolo. La bottega di Domenico Sivieri*, Firenze, Olschki, 1998, p. 125. Su Ermolao Barbaro iunior, diplomatico e politico, ma anche interprete e commentatore di Aristotile, capace di riunire intorno a sé un cenacolo di dotti, di suscitare appassionate discussioni filosofiche e indicare nuove vie per la ricerca, esiste una vasta bibliografia; qui mi limito a rinviare a VITTORE BRANCA, *Lumanesimo veneziano alla fine del Quattrocento. Ermolao Barbaro e il suo circolo*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di GIROLAMO ARNALDI-MANLIO PASTORE STOCCHI, 3/1, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Vicenza, Neri Pozza, 1980, p. 123-175.

⁵⁴ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2069, 2249.

⁵⁵ Il privilegio, in copia integrale, si legge in ASP, *Notarile*, 3367, f. 568v-573.

⁵⁶ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1827. Naimerio concesse lauree facendo esclusivo riferimento al documento pontificio. In realtà la famiglia Conti, nella persona del padre di Naimerio, Nicolò, aveva ottenuto da Federico III l'8 maggio 1453 un primo privilegio comitale, che forse non prevedeva la facoltà di creare dottori. In base a quel titolo Nicolò Conti aveva legittimato Maria, figlia naturale del dottor Uberto Trapolin e moglie del caudico Giovanni da Verona (ASP, *Notarile*, 3322, f. 5v).

⁵⁷ ASP, *Notarile*, 572, f. 6v. Si era laureato in diritto civile il 27 aprile 1458: tra i suoi promotori c'erano stati anche due conti palatini, Francesco Capodilista e Francesco Porcellini (GHEZZO, *Acta graduum*, n. 499). Su Filippo e su altri membri della famiglia, tutti studenti a Padova, BIANCA BETTO, *Nuove ricerche su studenti ciprioti all'Università di Padova (1393-1489)*, «Thesaurismata», 23 (1993), p. 56, 58-59.

⁵⁸ ASP, *Notarile*, 2862, f. 405.

dopo il Da Castro ottenne il privilegio Ermolao Barbaro di Zaccaria⁵³ e quindi, il 17 febbraio, Francesco Giustinian e il figlio Tommaso: nulla sappiamo dei possibili campi di esercizio dei diritti regali delegati, ma sull'autorità di esso Tommaso conferì una laurea in arti e una in diritto civile⁵⁴. E ancora, il 6 agosto 1471, l'ambito onore fu concesso al giurista veronese Bartolomeo Cipolla, a Ratisbona, dove egli era stato inviato come *orator* della Serenissima per partecipare ai lavori della dieta *instituta contra Turcos*. Là Federico III, apprezzandone "le insigni virtù, la profonda conoscenza del diritto, gli interventi e le imprese celebri e la sincera devozione all'Impero", lo investì del titolo e, con esso, del diritto di legittimare i figli naturali, creare notai, emancipare minorenni e nominare due dottori in entrambi i diritti, uno in arti e uno in medicina ogni anno; nel caso di laurea nella facoltà delle arti, egli avrebbe dovuto richiedere che l'esame fosse sostenuto alla presenza di tre promotori esperti in quelle discipline⁵⁵, mentre per quella in diritto bastava la sua riconosciuta autorità.

Una pausa nell'elenco segna il secondo privilegio dei Conti, elargito non dall'imperatore, ma dal pontefice: erano dunque conti del palazzo lateranense. Sisto IV elevò al rango comitale Naimerio il 16 gennaio 1471, concedendo a lui, che non era laureato, di nominare sei dottori in diritto civile e canonico, separatamente, o in entrambi i diritti ma solo se i candidati fossero stati giudicati *sufficientes* da quattro dottori esaminatori⁵⁶.

Sisto IV, quasi in concorrenza con Federico III, nominò in quegli anni altri conti palatini: tra costoro, il 24 settembre 1472, Filippo Podocataro da Cipro, un antico studente padovano⁵⁷ divenuto dottore in diritto civile e mandato come oratore del regno di Cipro presso la Santa Sede. Il privilegio, pervenutoci in copia integrale, si apre con le motivazioni dell'onorificenza, tanto generiche da risultare vuote: la sincera devozione al pontefice, la cultura e la virtù, cioè tutto e niente. Se la ricerca delle motivazioni ci lascia l'amaro in bocca, la lettura delle prerogative concesse ci risolveva un poco, se non altro per la precisa definizione dei campi. Filippo e i suoi discendenti potranno nominare cinquanta notai preparati, onesti, non coniugati e non "in sacris ordinibus constituti", i quali dovranno prestare giuramento secondo la formula che il pontefice stesso fa diligentemente trascrivere nel privilegio. Potranno poi legittimare cinquanta bastardi, decretare cinquanta adozioni, cancellare l'infamia di venti persone. Infine Filippo e i suoi discendenti potranno concedere a quattro postulanti la laurea in diritto civile o in arti liberali e filosofia, facoltà nelle quali Filippo ha conseguito i gradi accademici e nelle quali dovranno essere laureati anche quei discendenti che si avvarranno di questa prerogativa. La garanzia della conoscenza della materia da parte del conte non era però sufficiente: il titolo dottorale poteva essere concesso solo dopo che il candidato avesse superato l'esame rigoroso con quattro famosi dottori⁵⁸.

Le nomine continuarono anche da parte dell'imperatore: il 2 settembre 1473 a Basilea Federico III elevò al rango di conti palatini il ferrese Troilo Giocoli e i figli e gli eredi: sempre più generica l'elencazione dei meriti del neo-eletto ("consideratis virtutum splendore ac morum honestate" nonché l'inflessa sollecitudine nei confronti dell'imperatore), dove ciò che brilla è solo la stanchezza del monotono elenco; ma di contro sempre più preciso e ristretto il ventaglio delle prerogative: potranno creare notai e legittimare bastardi, nonché nominare un *miles* e due dottori all'anno. Il ridotto numero delle facoltà riconosciute

è compensato dalla concessione ai Giocoli della cittadinanza di tutte le città dell'Impero⁵⁹. A Padova Troilo Giocoli si servì del titolo per creare un dottore in diritto canonico⁶⁰.

La rassegna continua rapidamente con altri privilegi, di cui conosciamo soltanto qualche *particula*. Il 23 marzo 1480 a Vienna fu innalzato al rango di conte palatino Fruzerino Capodivacca⁶¹; il 22 settembre 1488 Vittore Lusia da Feltre⁶². Il 22 marzo 1494 il patrizio veneziano Paolo Pisani fu nominato conte palatino del palazzo Lateranense da Alessandro VI: in particolare poteva creare dottori in diritto civile e nelle altre facoltà. E ne fece uso per concedere una laurea in diritto canonico⁶³.

L'ultima investitura comitale di questa serie fu concessa il 2 ottobre 1503 a Innsbruck in favore di Giacomo Zabarella e del figlio primogenito Carlo. È interessante il confronto tra questo privilegio e quello del Capodilista. Erano trascorsi settant'anni: il potere dell'impero era sempre più inconsistente, l'organizzazione amministrativa e politica dei piccoli stati sempre più complessa e oculata. Lo spazio per l'azione di persone che fruivano di poteri delegati dall'imperatore o dal pontefice era sempre più esiguo e la sua efficacia messa chiaramente in discussione. Non è più il tempo delle ampie concessioni riservate a poche grandi famiglie: bisogna delimitare i confini per garantire una minima efficacia. Così il privilegio Zabarella è riservato ai soli Giacomo e Carlo e destinato a finire con loro; le loro prerogative sono esattamente determinate: possono nominare dieci *equites aureatos* di nazionalità italiana e creare venti dottori in diritto civile e sette in arti, purché i candidati siano stati approvati da tre dottori promotori, a dare garanzia di serietà alla prova⁶⁴.

⁵⁹ ASP, *Notarile*, 773, f. 117-120v (copia integrale).

⁶⁰ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1033. Il legame del conte ferrarese, abitualmente residente a Ferrara in contrada "Pioppe", con Padova è spiegato dal suo matrimonio con Serena, sorella del dottore in legge Cherubino Manzoni, dello studente in legge Carlo e di Bartolomeo. La dote di Serena, del valore di 700 ducati, fu pagata lentamente con la cessione di proprietà terriere a Teolo ed Arquà (ASP, *Notarile*, 5130, f. 196, 196v; 5134, f. 265; 2771, f. 151 e 162).

⁶¹ Il documento è solo un rapido appunto (ASP, *Notarile*, 1285, f. 196).

⁶² MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1853.

⁶³ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1867.

⁶⁴ ASP, *Notarile*, 2012, f. 28v e 32 (copia non completa).

TAVOLA delle lauree concesse da conti palatini

Nella tabella i titoli sono così abbreviati:

bach. i. can. = baccellierato in diritto canonico

bach. theol. = baccellierato in teologia

doct. i. civ. = dottorato (licenza) in diritto civile

doct. i. can. = dottorato (licenza) in diritto canonico

doct. u. i. = dottorato (licenza) in entrambi i diritti

doct. art. = dottorato (licenza) in arti

doct. med. = dottorato (licenza) in medicina

doct. chir. = dottorato (licenza) in chirurgia

doct. theol. = dottorato (licenza) in teologia

Il rinvio alla fonte è sempre riferito a MARTELLOZZO FORIN, *Acta*.

In questa tabella appaiono una manciata di nuovi documenti relativi agli anni 1501-1512, che saranno pubblicati negli *Acta*: li inserisco perché completano il panorama del trapasso senza scosse tra XV e XVI secolo.

Data	Autorità concedente	Destinatario		Titolo concesso	Fonte
		Nome e cognome	Provenienza		
6.8.1443	Giovanfrancesco Capodilista	Giacomo Zeglar	Bochna	doct. med.	<i>Acta</i> , n. 2478
5.10.1450	Giovanfrancesco Capodilista	Noè Acerbi	Bergamo	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2479
14.1.1452	Francesco Capodilista	Giovanantonio Sanleonardo	Padova	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2480
1.1.1465	Bartolomeo Capodilista	Pierpaolo	Sicilia	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 2481
4.2.1466	Bartolomeo Capodilista	Urbano Gschur	Olhenhoffen	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2482
15.3.1466	Bartolomeo Capodilista	Ettore Saturerio	Trafforcio	bach. theol.	<i>Acta</i> , n. 2483
26.1.1467	Bartolomeo Capodilista	Pasquale Sansone	Sinisio (Regno)	doct. u. i.	<i>Acta</i> , n. 2484
23.6.1467	Bartolomeo Capodilista	Nuccio Dalio	Benevento	***	<i>Acta</i> , n. 2485
27.7.1467	Bartolomeo Capodilista	Terenzio Rosa	Pesaro	doct. theol.	<i>Acta</i> , n. 2486
26.7.1468	Bartolomeo Capodilista	Nicolò	Recanati	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2487
3.2.1469	Francesco Santacroce	Biagio Storlado	Venezia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2488

(segue)

Conti palatini e lauree conferite per privilegio

Data	Autorità concedente	Destinatario		Titolo concesso	Fonte
		Nome e cognome	Provenienza		
27.7.1469	Bartolomeo Capodilista	Gabriele Czyruenka	Olomunz	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2489
2.9.1469	Bartolomeo Capodilista	Giovanni "de Reness"	canonico di Utrecht	bach. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2490
27.2.1470	Leone de Monticulo	Iohanen Alaman	Mantova	doct. art. med. chir.	<i>Acta</i> , n. 2491
21.5.1470	Leone de Monticulo	Benedetto Galli	Parma	doct. art. med. chir.	<i>Acta</i> , n. 2492
25.9.1470	Gabriele Capodilista	Martino	Pruteno	doct. med.	<i>Acta</i> , n. 2493
29.10.1470	Gabriele Capodilista	Lorenzo Bon	Venezia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2494
28.5.1471	Francesco Trapolin	Urbano Diana	Udine	doct. chir.	<i>Acta</i> , n. 27
2.7.1471	Gabriele Capodilista	Giovanni "Francischuchi"	Ruvism	doct. med. chir.	<i>Acta</i> , n. 32
10.8.1471	Taddeo Porcellini	Francesco Da Ponte	Bergamo	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 42
12.2.1473	Bartolomeo Capodilista	Pietro Schurguail	Eltuel	bach. i. can.	<i>Acta</i> , n. 147
12.10.1473	Giovanni da Chioggia	Alberto	Venezia	doct. theol.	<i>Acta</i> , n. 210
18.11.1473	Francesco Trapolin	Pietro	Noto	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 216
30.6.1474	Francesco Santacroce	Leonello Brazolo	Padova	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 261
8.9.1474	Francesco Trapolin	Lorenzo Beraldi	Pesaro	doct. u. i.	<i>Acta</i> , n. 279
25.9.1474	Taddeo Porcellini	Bartolomeo Amorati	Montegranario	doct. u. i.	<i>Acta</i> , n. 283
5.5.1475	Taddeo Porcellini	Lodovico Soncin	Bergamo	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 332
9.8.1475	Andrea Trevisan	Bartolomeo Scipioni	Bergamo	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 357
9.8.1475	Andrea Trevisan	Mariano	Ascoli	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 358
9.8.1475	Andrea Trevisan	Cristoforo	Como	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 359
9.8.1475	Andrea Trevisan	Leonardo Trasmundi	Guardiagrele	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 360
9.8.1475	Andrea Trevisan	Cosma	Verona	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 361
11.9.1475	Bartolomeo Capodilista	Agostino Monelli	Crema	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 367
14.10.1475	Bartolomeo Capodilista	Sante Baroni	Chieti	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 377
6.4.1476	Bartolomeo Capodilista	Pietro Purgh	Austria	bach. i. can.	<i>Acta</i> , n. 405
17.4.1476	Bartolomeo Capodilista	Gregorio Vinck	Herbipoli	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 407
26.8.1476	Bartolomeo Capodilista	Tommaso Caseto	Laudensis	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 437
12.7.1477	Bartolomeo Capodilista	Giovanni	Amborg (Brema)	doct. chir.	<i>Acta</i> , n. 484
22.9.1477	Girolamo Orsenigo Lusia	Martino da Conegliano	Bassano	doct. chir.	<i>Acta</i> , n. 508
23.1.1478	Taddeo Porcellini	Giorgio Grini	Brescia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 529
12.1.1479	Bartolomeo Capodilista	Matteo Heselbanger	Wasserburg	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 579
4.2.1479	Donato Delfino	Francesco Contarini	Venezia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 581
25.8.1479	Bartolomeo Capodilista	Girolamo Bellini	Brescia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 621
25.8.1479	Bartolomeo Capodilista	Guido Staccoli	canonico di Urbino	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 622
20.6.1480	Taddeo Porcellini	Giacomo Guizzaroti	Salò	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 660
25.7.1480	Bartolomeo Capodilista	Maffeo Contarini	Venezia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 663
26.10.1480	Angelo Ubaldi	Sigismondo Rovigo	Padova	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 685
1.6.1482	Marco Dandolo	Bartolomeo Grande	Sicilia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 782
7.9.1482	Bartolomeo Capodilista	Nicolò Lupo	Gravina	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 803
29.5.1483	Giovanni Santacroce	Alessandro Papafava	Padova	doct. i. civ.?	<i>Acta</i> , n. 842
26.6.1483	Bartolomeo Capodilista	Stefano Roick		doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 846
3.9.1483	Bartolomeo Capodilista	Giovanni Tunckel	"Pisonio"	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 859
15.5.1484	Giovanni Santacroce	Giovanni Buzzaccarini	Padova	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 909
15.5.1484	Giovanni Santacroce	Benedetto Capua	Mantova	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 909
25.9.1484	Bartolomeo Capodilista	Nicolò Kerezmen	Ungheria	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 945
23.10.1484	Bartolomeo Capodilista	Angelo	Veternigo	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 951
20.1.1485	Bartolomeo Capodilista	Ludovico Pino	Costanza	doct. art. et chir.	<i>Acta</i> , n. 977
18.3.1485	Bartolomeo Capodilista	Antonio Rustici	Roma	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 990
26.4.1485	Bartolomeo Capodilista	Matteo Confetto	Siracusa	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1005
2.5.1485	Sigismondo Capodilista	Scipione Metuli	Manfredonia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1009
6.6.1485	Troilo Giocoli	Francesco Rossi	Padova	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1033
31.5.1486	Girolamo Capodilista	Leonardo Cipolla	Verona	***	<i>Acta</i> , n. 1088
31.5.1486	Girolamo Capodilista	Cipriano Bavieri	Brescia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1089
19.7.1486	Bartolomeo Capodilista	Faustino Franceschi	Venezia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1108
27.5.1487	Sigismondo Capodilista	Ludovico Corneani	Brescia	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 1155
5.6.1487	Annibale Capodilista	Gabriele Donati	Bergamo	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 1159
29.10.1487	Annibale Capodilista	Ludovico Corneani	Brescia	doct. med.	<i>Acta</i> , n. 1198
7.11.1487	Girolamo Capodilista	Cardino Poiana	Vicenza	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1202
19.12.1488	Bartolomeo Santacroce	Benedetto Bucci	Brescia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1302
20.1.1489	Bartolomeo Capodilista	Leonardo Tursi	Udine	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1311
9.5.1489	Benedetto Porcellini	Bartolomeo Hodkovius	Modrussensis	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1324
19.5.1489	Annibale Capodilista	Girolamo Tireta	Treviso	doct. ***	<i>Acta</i> , n. 1327
2.6.1489	Sigismondo Capodilista	Bartolomeo Gadaschi	Orzinuovi	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1332
10.2.1490	Bartolomeo Capodilista	Giacomo Borgognini	Verona	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1366
7.5.1490	Annibale Capodilista	Ludovico dalla Torre	Verona	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1383

(segue)

E. Martellozzo Forin

Data	Autorità concedente	Destinatario		Titolo concesso	Fonte
		Nome e cognome	Provenienza		
26.6.1490	Pietro Donato	Giovanni Costa	Bergamo	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1399
3.8.1490	Benedetto Porcellini	Gaspere Ladano	Alemanus	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1411
9.12.1490	Pietro Donato	Martino de Foietis	Arbe	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1439
23.12.1490	Benedetto Porcellini	Giovanni Agazzi	Argenta	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1443
9.4.1491	Sigismondo Capodilista	Fantino Tiraboschi	Asola	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1462
8.8.1491	Bartolomeo Capodilista	Vincenzo S. Bartolomeo	arcidiacono di Gyor e canonico di Vespèm	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1505
22.2.1492	Benedetto Porcellini	Bartolomeo Bonvicino	Brescia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1538
27.6.1492	Bartolomeo Capodilista	Gabriele Merchanto	Brescia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1576
27.3.1494	Benedetto Porcellini	Nicolò Bruna	Padova	doct. chir.	<i>Acta</i> , n. 1727
14.4.1494	Nicolò Franco	Giovanni Casanova	Valencia (Spagna)	doct. u. i.	<i>Acta</i> , n. 1729
5.7.1494	Giovanni Santacroce	Francesco Zerzoni	Fano	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1757
8.8.1494	Bartolomeo Capodilista	Giacomino	Maiorca	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 1772
10.9.1494	Giovanni Santacroce	Alessandro Bragadin	Vicenza	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1785
23.12.1494	Naimerio Conti	Domenico Soncin	Legnago	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1815
20.1.1495	Naimerio Conti	Paolo Fulgineo	Rovigo	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1827
14.4.1495	Benedetto Porcellini	Bartolomeo Averoldi	Brescia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1844
1.5.1495	Taddeo Porcellini	Leone Varagnoli	Morrovalli	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1849
17.5.1495	Vittore Lusia	Alessandro Calvi	Bergamo	doct. med.	<i>Acta</i> , n. 1853
28.6.1495	Paolo Pisani	Pietro Panizi	Lonado	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1867
8.10.1495	Carlo Capodilista	Nicolò Tristani	Muggia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1905
24.11.1495	Bartolomeo Santacroce	Polidoro Milertino	Ostravetere	***	<i>Acta</i> , n. 2508
***	***	Boniaco Scotti			<i>Acta</i> , n. 1931
23.6.1496	Bartolomeo Capodilista	Giacomino Rosso	Randazzo	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 1966
23.6.1496	Sigismondo Capodilista	Bernardino Ronco	Breno	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 1967
***	Federico Capodilista	Giovannidomenico Colossi	S. Vito al Tagliamento	***	<i>Acta</i> , n. 1969
***	Federico Capodilista	Rodolfo Mels	Udine	***	<i>Acta</i> , n. 1969
7.7.1496	Bartolomeo Capodilista	Daniele Crescenduli	Pordenone	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1972
14.8.1496	Girolamo Capodilista	Girolamo Pagello	Vicenza	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1982
14.8.1496	Girolamo Capodilista	Ludovico Almerici	Vicenza	doct. u. i.	<i>Acta</i> , n. 1982
30.8.1496	Bartolomeo Capodilista	Daniele Candido	Otranto	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 1993
8.12.1496	Federico Capodilista	Cristoforo Campano	Brescia	doct. ***	<i>Acta</i> , n. 2024
31.1.1497	Girolamo Capodilista	Alvarotto Alvarotti	Padova	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2042
10.2.1497	Annibale Capodilista	Branzio Loschi	Vicenza	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2049
29.3.1497	Sigismondo Capodilista	Fabio Massimo Astuzi	Ravenna	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2059
4.4.1497	Filippo Cavazza	Marco	Bassano	doct. theol.	<i>Acta</i> , n. 2062
15.4.1497	Tommaso Giustinian	Francesco Rolandi	Corinaldo	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 2069
11.5.1497	Taddeo Porcellini	***	***	doct. ***	<i>Acta</i> , n. 2076
11.5.1497	***	Cipriano Bacco	Trani	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2077
11.5.1497	Bartolomeo Capodilista	Giovanni Bassano	Vasto	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2078
17.5.1497	Girolamo Capodilista	Giacomino Alvarotti	Padova	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2080
				et notariatus	
4.7.1497	Federico Capodilista	Anacleto Frialdi	Rovato	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2101
20.7.1497	Bartolomeo Capodilista	Giovanni Dobra	Udine	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2107
17.8.1497	Girolamo Capodilista	Giovannibattista Patussi	Brescia	doct. u. i.	<i>Acta</i> , n. 2118
21.8.1497	Benedetto Porcellini	Gaspere Sali	Brescia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2119
2.12.1497	Sigismondo Capodilista	Vincenzo Tomai	Ravenna	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2145
12.12.1497	Girolamo Capodilista	Girolamo Cisoncello	Salò	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2149
15.12.1497	Taddeo Porcellini	Giovanni Rota	Alemanus	bach. u. i.	<i>Acta</i> , n. 2152
22.12.1497	Federico Capodilista	Giovanni Bonica	Lipari	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2160
16.2.1498	Taddeo Porcellini	Vincenzo Gavazzi	Soncino	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2174
17.3.1498	Girolamo Capodilista	Nicolò Maldiera	Creta	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2179
7.4.1498	Bartolomeo Capodilista	Eustachio Calderoni	Gravina	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2184
7.6.1498	Taddeo Porcellini	Giorgio Vlasto	Creta	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2204
8.6.1498	Girolamo Capodilista	Scrivano de Recuperò	Polignano	doct. ***	<i>Acta</i> , n. 2205
15.6.1498	Naimerio Conti	Francesco Mela	Catanzaro	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2207
16.6.1498	Federico Capodilista	Cristoforo Cornelio	Lonigo	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2208
27.7.1498	Benedetto Porcellini	Giacomino Zughiano	Vicenza	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2222
17.8.1498	Federico Capodilista	Antonio Scozi	Napoli	doct. phil.	<i>Acta</i> , n. 2230
22.8.1498	Federico Capodilista	Alessandro Rinaldi	Treviso	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2231
3.9.1498	Carlo Capodilista	Girolamo Barbarano	Vicenza	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2233
19.10.1498	Tommaso Giustinian	Nicolò Meluzio	Ostravetere	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2249
19.10.1498	Girolamo Capodilista	Pellegrino Bredi	Verona	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2250
19.10.1498	Girolamo Capodilista	Antonio Merio	Padova	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2250


(segue)

Conti palatini e lauree conferite per privilegio

Data	Autorità concedente	Destinatario		Titolo concesso	Fonte
		Nome e cognome	Provenienza		
24.1.1499	Naimerio Conti	Leonardo Gallini	Gemona	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2274
27.4.1499	Federico Capodilista	Nicolò Gennari	Vitulano	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2287
2.5.1499	***	Nicolò Tinti	Noci	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2289
2.5.1499	***	Giacomo Antonio Masocco	Modugno	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2289
6.5.1499	Bernardo Rossi	Mariano	Sutri	doct. theol.	<i>Acta</i> , n. 2290
10.5.1499	Naimerio Conti	Galiano Strati	S. Severina	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2293
5.6.1499	***	Ottaviano	Pesaro	doct. ***	<i>Acta</i> , n. 2299
10.6.1499	Benedetto Porcellini	Crisostomo Cavalcabò	Mantova	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2300
9.11.1499	Federico Capodilista	Giovanfrancesco Deciani	Udine	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2355
9.12.1499	Girolamo Capodilista	Giovanni Tolna	Ethee (Tolna)	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2359
10.4.1500	Taddeo Porcellini	Cola Magni	Gravina	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2386
11.4.1500	Girolamo Capodilista	Goffredo	Provenza	doct. u. i.	<i>Acta</i> , n. 2387
13.4.1500	Taddeo Porcellini	Ludovico Conzali	Salò	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2388
22.5.1500	***	Giovanni Tolna	Tholna	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 2396
22.5.1500	***	“Ioannes Metratensis”	Alsula	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 2396
24.7.1500	Girolamo Capodilista	Pietro Durante	Brescia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2424
8.8.1500	Benedetto Porcellini	Guglielmo Luna	Sicilia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2432
10.8.1500	Taddeo Porcellini	Stefano Kozorai	Ungheria	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 2433
17.8.1500	Annibale Capodilista	Battista	Alemanus	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2435
13.9.1500	Benedetto Porcellini	Angliberto	Ostuni	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2442
18.10.1500	Benedetto Porcellini	Vincenzo Da Schio	Vicenza	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2463
30.11.1500	Taddeo Porcellini	Francesco De Lante	Pisa	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2475
27.12.1500	Taddeo Porcellini	Padovano Stellatello	Manfredonia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2477
4.6.1501	Girolamo Capodilista	Battista Monte	Vicenza	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2495
17.6.1501	Naimerio Conti	Nicolò Briotti	S. Elpidio	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2496
6.7.1501	Bartolomeo Capodilista	Giovanni Gray	Edynton Scozia	doct. art.	<i>Acta</i> , n. 2497
8.3.1502	Bartolomeo Santacroce	Andrea Risoni	Ravenna	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2498
28.4.1502	Federico Capodilista	Antonio Zacchi	Padova	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2499
22.9.1502	Federico Capodilista	Cristoforo Phriesiguer	***	lic. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2500
25.10.1502	Bartolomeo Capodilista	Pasqualino	***	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2501
9.2.1503	Girolamo Capodilista	Ottaviano Martinengo	Brescia	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2502
22.11.1507	Federico Capodilista	Alessandro Scala	Sacile	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2503
14.7.1508	Federico Capodilista	Francesco Foresti	Brescia	doct. i. civ.	<i>Acta</i> , n. 2504
7.7.1508	Antonio Porcellini	Raffaele Savonarola	Padova	doct. i. can.	<i>Acta</i> , n. 2505
1.3.1509	Maurizio Ibernico	Michele Soldati	Muggia	doct. u. i.	<i>Acta</i> , n. 2506
27.9.1512	Benedetto Porcellini	Giovanfilippo Ruffi	Lentini	doct. art. et med., militia et iudicatus	<i>Acta</i> , n. 2507

Cerchiamo di rendere chiaramente percepibili l'ampiezza e la portata del “caso Padova” attraverso alcuni grafici, in modo da evidenziare i dati cronici e topici e la tipologia delle lauree.

Tabella 1. Numero di lauree concesse anno per anno



Riassumendo i dati che la tabella evidenzia con assoluta chiarezza, possiamo distinguere tre fasi: per vent'anni la laurea concessa da un conte palatino fu evento incontrovertibilmente eccezionale; nei successivi trent'anni la laurea per privilegio imperiale, con una media di circa tre concessioni l'anno, sembra accettata ma non rientra ancora nella normalità. Ma nell'ultimo lustro del secolo il fenomeno manifesta un'impennata impressionante. E lascia sorpresi – e induce dunque a riflettere – il fatto che essa non coincide con un momento di crisi dell'università, ma con uno dei periodi più splendidi.

Tabella 2a. Area geografica di provenienza dei laureati per grandi aree






Tabella 2b. Area geografica di provenienza dei laureati per regioni italiane



⁶⁵ Sulle *nationes*, AUGUSTO GAUDENZI, *Appunti per servire alla storia dell'Università di Bologna e straniere*, «L'Università, rivista dell'istruzione superiore», 3 (1889), p. 171-173; ALBANO SORBELLI, *La "nazione" nelle antiche Università italiane e straniere*, «Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna», 16 (1943), p. 115-122, 133-140; la storia della corporazione degli studenti tedeschi a Padova tra la metà del secolo XVI e l'inizio del XVIII è narrata, con poche lacune, dai consiglieri stessi che ne annotarono, di anno in anno, le vicende: *Atti della nazione germanica artista nello Studio di Padova (1553-1615)*, a cura di ANTONIO FAVARO, Venezia, Tip. Emiliana, 1911-1912; *Acta nationis Germanicae artistarum (1616-1636)*, a cura di LUCIA ROSSETTI, Padova, Antenore, 1967; *Atti della nazione germanica dei legisti nello Studio di Padova (1545-1609)*, a cura di BIAGIO BRUGI, Venezia, Deputazione di storia patria, 1912; *Acta nationis Germanicae iuristarum (1650-1709)*, a cura di GILDA MANTOVANI, Padova, Antenore, 1983 – tutti e quattro nella collana Fonti per la storia dell'Università di Padova, *Natio Germanica*, I, 1-2, 3 e II, 1, 2.

Se ragioniamo per grandi aree, distinguendo soltanto il Veneto con una quarantina di neopromossi, il resto d'Italia con oltre ottanta e gli stati stranieri con oltre trenta, non riusciamo a cogliere nessun aspetto incisivo. Ma se evidenziamo le aree in base alle regioni italiane e ai singoli stati e soprattutto se ragioniamo in termini di *nationes* costituite all'interno dell'Università⁶⁵, allora cogliamo un dato interessante. Tra le regioni italiane domina la Lombardia (meglio sarebbe dire Bergamo e Brescia) con oltre trenta studenti laureati, seguita da Marche con undici e Puglia con dieci; vengono poi Friuli (8), Sicilia (7), Emilia (4), Abruzzo (3) e Campania (3). È il tradizionale bacino di utenza, cui corrispondono perfettamente la consistenza e la potenza delle *nationes* sul finire del sec. XV.

Tabella 3. Tipo di laurea (o licenza e baccellierato) concesso

Vince il diritto; arti e medicina sono scarsamente rappresentate; la teologia è chiaramente marginale. Lasciando da parte il discorso sulla teologia, controllata severamente dai vari ordini monastici, la riflessione punta sull'esiguità delle lauree nella facoltà artista rispetto alla schiacciante prevalenza delle lauree in diritto. La facoltà di arti e medicina era allora florida: vi insegnavano docenti celebri e ricercati; la sua scuola di medicina, con la consueta, patavina attenzione alla pratica oltre che alla ricerca, era tra le migliori. Gli studenti accorrevano assai numerosi e certamente molti di loro appartenevano a classi sociali che non potevano contare su grossi e solidi patrimoni. La scorciatoia della laurea presso un conte palatino doveva dunque esser particolarmente appetibile a figli di artigiani e di piccoli proprietari. Lo scarso ricorso al dottorato per privilegio può esser determinato dal fatto che, pur tra petulanti lamentele, il Collegio dei dottori in arti e medicina concedeva largamente la riduzione delle tasse d'esame quando fosse provata la povertà dello studente⁶⁶.

Il ricorso frequente alla laurea in diritto presso il conte palatino potrebbe all'opposto esser determinato da una maggiore intransigenza del Collegio dei dottori giuristi, notoriamente aristocratico e chiuso alla concessione di sgravi economici⁶⁷. Ma in mancanza degli atti del Collegio, irrimediabilmente perduti, questa resta solo un'ipotesi. Pare invece interessante osservare come una laurea in diritto presso un conte palatino fosse, soprattutto nell'ultimo ventennio del secolo, una seconda laurea: come se il candidato avesse voluto conseguire il dottorato in Sacro Collegio nella facoltà che gli apriva una carriera – nell'avvocatura o nell'amministrazione pubblica la laurea in diritto civile, nella carriera ecclesiastica quella in diritto canonico –, mentre quella concessa dal conte palatino era considerata di complemento.

Un'ultima, rapida osservazione: mano a mano che ci si avvicina allo scadere del secolo XV, si infittiscono le lauree in diritto canonico rispetto a quelle in diritto civile; esattamente il contrario di quanto si verifica in quegli stessi anni in Sacro Collegio.

⁶⁶ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, Introduzione.

⁶⁷ JACQUES LE GOFF, *Spese universitarie a Padova*, in IDEM, *Tempo della Chiesa e tempo del mercante*, Milano, Einaudi, 1977, p. 120-121.

⁶⁸ Sono certamente completi, ad esempio, i rogiti dei dottorati concessi da Naimerio Conti (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1815, 1827, 2207, 2274, 2293, 2496).

⁶⁹ Esempi di documenti incompleti sono MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1931, 1969, 1982, 2024, 2042, 2077.

⁷⁰ Povertà è dichiarata dai candidati di cui a MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 357, 508, 1729, 2290, 2506, 2478, 2479. In disagiate condizioni economiche doveva essere anche il bresciano Ludovico Corneani, dal momento che era stato accettato nel collegio di S. Caterina (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1155): il fatto che la sua *impotentia* non sia palesemente dichiarata fa sospettare che non fosse considerato indispensabile farne cenno nel documento di laurea. Sul tema della povertà degli studenti, MAGNUS DITSCHÉ, “*Scholares pauperes*”. *Prospettive e condizioni di studio degli studenti poveri nelle Università del Medioevo*, «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 5 (1979), p. 43-54.

⁷¹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, Introduzione.

⁷² Due documenti – tutti e due rogati dal notaio Vincenzo Bonarigo – riportano la preghiera rivolta dallo studente al conte. Leggiamo la prima: “Supplico io, Bartolomeo Scipioni, povero e nell’impossibilità di ottenere le insegne di dottorato in filosofia dal Collegio degli artisti e dei medici per la grande somma di denaro richiesta per l’esame pubblico, che Vostra Magnificenza si degni di conferirmi le insegne, nonostante alcune disposizioni contrarie, dopo avermi fatto esaminare da dottori leggenti in questo Studio padovano da voi scelti” (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 357; la stessa formula in MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 508). Nel documento di dottorato di Bartolomeo Averoldi (Appendice, doc. 3) non c’è accenno alla povertà del richiedente. Ma dopo aver ricevuto le insegne, il neodottore dovette prestare non solo il consueto giuramento di fedeltà alle autorità concedenti, ma anche la solenne promessa che, se fosse pervenuto *ad pinguiolem fortunam*, si sarebbe rivolto al Sacro Collegio per ripetere l’esame di laurea. È un caso unico: non ho trovato simile richiesta di impegno a rinnovare la cerimonia negli altri privilegi. Ma è chiaro che la povertà dichiarata dall’Averoldi doveva esser stata riconosciuta come un pretesto o, al massimo, come assolutamente momentanea. Inoltre la formula usata dal notaio, *ad pinguiolem fortunam*, non è casuale: essa rinvia alla prassi secondo la quale le tasse condonate allo studente povero erano considerate come un prestito senza interesse, per il quale rimaneva l’obbligo di restituzione in caso di futura solvibilità (DITSCHÉ, “*Scholares pauperes*”, p. 46).

⁷³ Ad esempio Lorenzo Beraldi da Pesaro aveva frequentato lo Studio di Siena prima che quello di Padova (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 279) e Francesco Giovanni Casano-

La tabella dei laureati ha fornito i dati anagrafici essenziali a individuare il personaggio, ma non può offrire altre indicazioni, che pure emergono dai documenti. A proposito dei quali occorre però avvertire che si tratta dei rogiti che il notaio tratteneva come propria documentazione, non dei diplomi completi dal punto di vista anagrafico e del formulario che venivano consegnati ai neodottori. Questo significa che la stesura che ci è giunta può andare da una perfetta minuta del diploma, assolutamente curata e priva di formule ceterate⁶⁸, a un velocissimo appunto, sufficiente certo per il notaio ma non per noi⁶⁹. Basandoci quindi sui dati che è possibile recuperare, osserviamo che l’unica motivazione palese che indirizza lo studente al conte palatino è la sua povertà, presentata con una generica dichiarazione di *impotentia* a sostenere le spese assai gravose del dottorato in Sacro Collegio⁷⁰; cause ben più circostanziate erano addotte in quegli stessi anni dagli scolari della facoltà di arti e medicina che chiedevano la *gratia* di sostenere l’esame gratis o con una riduzione delle tasse⁷¹! Là la richiesta ha il sapore della verità accertabile; qui sembra una affermazione piuttosto vaga. Tuttavia, anche se quasi sempre dimenticata dai documenti di laurea, la povertà era la molla iniziale ed il motivo sbandierato agli occhi dei Collegi dei dottori⁷². Ma l’esplicita dichiarazione – e ancor più il giuramento di povertà – erano sottaciuti nel diploma di laurea, quasi per una intesa tra notai: delle circa centosettanta lauree concesse da conti palatini solo sei documenti riportano espressamente la motivazione della povertà, che poteva essere del tutto momentanea (ritardo dell’arrivo del corriere da casa, incidenti, cattivi raccolti, ma anche spese incontrollate da parte del giovane). Il tacito accordo tra notai doveva giovare particolarmente nei casi in cui era quasi impossibile dimostrare di essere poveri: tra i laureati si incontrano candidati appartenenti a nobili famiglie padovane, come gli Alvarotti, i Brazolo, i Papafava e i Buzzaccarini, che difficilmente avrebbero potuto rientrare nella categoria dei non abbienti e che potevano al massimo ostentare come motivo del ricorso al conte palatino una occasionale mancanza di moneta corrente.

Poveri dunque i neodottori? Qualcuno certamente sì, ma non tutti: e possiamo affermarlo con altrettanto ferma sicurezza. La prosecuzione dell’indagine sulla condizione sociale e culturale di questi studenti e sul loro *curriculum studii* dovrebbe meglio chiarire.

Anzitutto i giovani che “umilmente” – questo sì è un dato costante – chiedevano la laurea a un conte palatino non erano digiuni di scienza. Nei documenti completi si fa regolarmente cenno ai lunghi anni dedicati allo studio, qualche volta si precisa anche la *peregrinatio academica*⁷³. Se siamo tentati di considerare formula quel “consideratis facundia, moribus et virtutibus quibus eum Altissimus illustravit”, come anche quell’altro “habita fide de eius scientia, modo legendi et aliis que in promovendis ad doctoratum et honorem in iure civili requiruntur” – patenti di buona condotta e di solida preparazione scolastica –, tuttavia dobbiamo fermamente credere ai tanti mesi di studio: magari può sussistere qualche dubbio sul fatto che si sia trattato di solo studio, ma i tempi lunghi sono provati con assoluta certezza. Un minimo di garanzia della preparazione dello studente era regolarmente richiesto: i conti palatini, che erano spesso laureati essi stessi e talvolta anche docenti, non potevano certo accettare di screditare la laurea che concedevano. Il favore più grosso, oltre alla ridotta tassa d’esame, consisteva probabilmente nell’abbreviazione degli anni di studio. Sappiamo che a Padova si richiede-

vano normalmente cinque anni di frequenza alle lezioni per un primo dottorato in diritto e altri due per il secondo – però le varianti erano numerose⁷⁴; e spesso questo lasso di tempo era largamente superato. È probabile che l'intervento del conte abbia tagliato parte dei mesi di intervallo tra l'uno e l'altro traguardo, agendo come nel caso della contemporanea laurea *in utroque iure*. Scorrendo la lista dei neodottori, ne incontriamo infatti parecchi che ricorrono al conte palatino a poche settimane di distanza dalla laurea in Sacro Collegio: la serie inizia già nel 1469 con Gabriele Czyrnenka, il quale superò il rigoroso esame di licenza in diritto canonico il 21 luglio (sarebbe tornato a Padova per le insegne dottorali davanti al cancelliere e al Sacro Collegio solo sei anni dopo)⁷⁵, e conseguì la laurea in diritto civile il 27 luglio presso Bartolomeo Capodilista. Il 10 agosto 1471 il bergamasco Francesco Da Ponte ottenne la laurea in diritto canonico da Taddeo Porcellini; ma il 30 maggio si era addottorato in Sacro Collegio in diritto civile⁷⁶. Identico percorso fu seguito da Ludovico Soncin, pure bergamasco: laurea in diritto civile in Collegio il 12 aprile⁷⁷ e di nuovo presso il Porcellini in diritto canonico il 5 maggio. E l'elenco può continuare per numerosi altri studenti⁷⁸, qual-

Tabella 4

Neodottore	Laurea in Sacro Collegio		Laurea da conte palatino	
	data	facoltà	data	facoltà
Gabriele Czyruenka	21.7.1469	lic. i. can. (PENGO, <i>Acta graduum</i> , 876)	27.7.1469	i. civ. (2490)
	14.10.1475	i. can. (376)		
Urbano Diana	16.7.1462	arti (PENGO, <i>Acta graduum</i> , 135)	28.5.1471	chir. (27)
	29.5.1472	med. (99)		
Francesco Da Ponte	30.5.1471	i. civ. (29)	18.8.1471	i. can. (42)
Leonello Brazolo	27.11.1471	i. civ. (53)	30.6.1474	i. can. (261)
Ludovico Soncin	12.4.1475	i. civ. (326)	5.5.1475	i. can. (332)
Leonardo Trasmundi	21.7.1477	med. (489)	9.8.1475	arti (360)
Agostino Monelli	13.9.1475	u. i. (368)	11.9.1475	i. can. (367)
Giacomo Guizzarotti	2.6.1479	i. civ. (612)	20.6.1480	i. can. (660)
Maffeo Contarini	19.7.1480	i. can. (662)	25.7.1480	i. civ. (663)
Leonardo Tursi	12.1.1489	i. civ. (1308)	20.1.1489	i. can. (1311)
Cardino Poiana	7.11.1487	i. u. (1323)	7.11.1487	i. civ. (1202)
Girolamo Tireta	26.3.1491	i. u. (1459)	19.5.1489	*** (1327)
Ludovico Della Torre	14.5.1490	i. civ. (1386)	7.5.1490	i. can. (1383)
Paolo Fulginei	8.1.1495	i. civ. (1820)	20.1.1495	i. can. (1827)
Alvarotto Alvarotti	12.4.1497	i. civ. (2066)	31.1.1497	i. can. (2042)
Giacomo Alvarotti	12.4.1497	i. civ. (2066)	17.5.1497	i. can. (2080)
Cipriano Bacco	12.4.1497	i. civ. (2065)	11.5.1497	i. can. (2077)
Giovanni Bassano	16.5.1496	i. can. (1952)	11.5.1497	i. civ. (2078)
Giovanni Dobra	15.7.1497	i. civ. (2104)	20.7.1497	i. can. (2107)
Giovannidomenico Colossi	15.5.1495	i. can. (1852)	***	*** (1969)
Rodolfo Mels	8.6.1496	i. can. (1960)	***	*** (1969)
Girolamo Cisoncello	12.12.1497	i. civ. (2150)	12.12.1497	i. can. (2149)
Francesco Orlandi	13.10.1498	med. (2245)	15.4.1496	arti (2069)
Giovannibattista Patussi	9.6.1498	i. civ. (2206)	17.8.1497	u. i. (2118)
Giacomo Zugliano	21.7.1498	i. civ. (2218)	27.7.1498	i. can. (2222)
Girolamo Barbarano	9.11.1499	i. civ. (2353)	3.9.1498	i. civ. (2233)
Galiante Strati	23.2.1499	i. can. (2278)	10.5.1499	i. civ. (2293)
Nicolò Gennari	20.4.1499	i. civ. (2286)	27.4.1499	i. can. (2287)
Giovannifrancesco Deciani	6.11.1499	i. civ. (2351)	9.11.1499	i. can. (2353)
Guglielmo Luna	1.4.1500	i. can. (2384)	8.8.1500	i. civ. (2432)
Vincenzo Da Schio	13.7.1500	i. civ. (2417)	18.10.1500	i. can. (2463)
Battista Da Monte	30.12.1501	i. civ. (27*)	4.6.1501	i. can. (2495)

va era stato a Lerida e a Perugia per approdare infine a Padova (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1729).

⁷⁴ ANNALISA BELLONI, *Iohannes Heller e i suoi libri di testo: uno studente tedesco a Padova nel Quattrocento tra insegnamento giuridico ufficiale e "natio Theutonica"*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 20 (1987), p. 63.

⁷⁵ PENGO, *Acta graduum*, n. 876 e MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2490.

⁷⁶ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 29.

⁷⁷ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 326.

⁷⁸ Evidenzio i casi in cui la laurea concessa dal conte palatino è una seconda laurea con una tabella, avvertendo che la fonte è sempre costituita da MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, di cui indico tra parentesi solo il numero (Tabella 4).

cuno dei quali rischiò di pagare pesantemente la sua affrettata preparazione. Capì a Girolamo Cisoncello da Salò, che tentò di superare nello stesso giorno – caso unico – entrambe le prove in diritto. Il 12 dicembre 1497, di buon mattino, si presentò al vicario del vescovo e ai componenti della commissione per sostenere l'esame privato in diritto civile e subito dopo conseguire le insegne dottorali. Ma la commissione si dimostrò severa: possiamo credere che nei ricordi dello studente il vicecancelliere e i dottori del Collegio siano rimasti assimilati, come sosteneva la giurisprudenza medievale, al giudice che pronuncia la sentenza e a testimoni che provano la verità dei fatti. Lo scolaro ne uscì con una risicatissima maggioranza. Non era un promettente inizio per chi, nello stesso giorno, avrebbe affrontato anche l'esame in diritto canonico davanti al conte palatino Girolamo Capodilista discutendo il capitolo *Placuit. De emptione et venditione* contenuto nel terzo libro delle Decretali con il giovane ma affermato Giacomo Alvarotti. Forse lo studente cominciava già a pentirsi della sua imprudenza: un diploma ottenuto *a maiori parte* era un pessimo biglietto da visita da presentare all'inizio della carriera. La mano salvatrice gli fu portata da un altro Capodilista, Bartolomeo. Questi, membro effettivo del Collegio dei giuristi, capeggiò una delegazione di dottori inviata dal Collegio a perorare la causa dello studente presso il vescovo. Bartolomeo, che quasi certamente era stato il presentatore della richiesta e il sollecitatore della discussione nonché il difensore deciso del salodiano, e aveva probabilmente buttato nell'impresa tutto il peso dell'autorevolezza che gli veniva dalla potente famiglia e dalla sua storia personale di docente e di cittadino, aveva dovuto sudare le proverbiali quattro camicie per riuscire ad ottenere la nomina di quella delegazione e solo più di un mese dopo l'infausto esame, il 14 gennaio, poté chiedere al cancelliere dell'Università di far scrivere sul diploma del neodottore che questi era stato approvato non *a maiori parte*, ma *nemine discrepante* o *nemine penitus discrepante*, perché, sostenne infervorandosi, durante l'esame il candidato aveva dibattuto le tesi in modo eccellente e quei tredici voti contrari erano dovuti a "rancoria quorundam emulorum" (ma come pesavano quei tredici voti contrari rispetto a quei lievi e incerti rancori di invidiosi senza nome e senza volto!). Il vescovo comunque accondiscese. E il Cisoncello poté tornare in patria con una riconquistata serenità e soprattutto con la laurea – fortunatamente conquistata, ma forse lo sappiamo solo noi – *in utroque iure*⁷⁹.

L'entità del fenomeno della doppia laurea è davvero notevole: non può essere insignificante. Nella seconda metà del sec. XV non bastavano più le capacità intellettuali e le conoscenze acquisite: il titolo era diventato necessario per il conseguimento di posizioni socialmente elevate. Negli uffici del comune e della curia veniva data la preferenza al grado di dottore e ancor più a quello in entrambi i diritti. Questa doppia laurea apriva sicure e promettenti carriere: ma era anche la più cara per le spese finanziarie e soprattutto per le tasse del pubblico esame finale e il consueto apparato, cui nessuno sapeva rinunciare (guanti ai professori presenti, mance agli inservienti, compensi al notaio e ai musici e un lauto, pantagruelico o raffinato, sempre costosissimo, banchetto finale). Trovare tutti i ducati d'oro necessari era impresa difficile, a volte impossibile. Ma quel titolo era indispensabile, poiché ad esso era legata la possibilità di una ascesa sociale. Ecco allora la ricerca di una strada alternativa. Il motivo economico stava senza dubbio alla base della decisione di voltar le spalle al Sacro Collegio e alla sua pompa:

⁷⁹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2149 e 2150.

riduzione delle spese dell'esame di dottorato e riduzione degli anni di studio – che era poi sostanziosa riduzione delle spese che la famiglia doveva sopportare per il mantenimento dello studente lontano da casa – facevano gola a tutti. Se con una spesa aggiuntiva non insostenibile – praticamente la sola tassa dovuta al conte palatino – si poteva ottenere un secondo titolo che permetteva di presentarsi come esperto dell'intero campo di conoscenza abbracciato da tutti gli insegnamenti impartiti in una facoltà, il gioco valeva davvero la candela.

Ma l'esame di laurea presso un conte palatino non era quasi mai un gioco. Ci sono, è vero, documenti con cui un conte palatino non laureato concede la laurea a un candidato senza che ci sia cenno alla presenza di un esaminatore che ne avesse titolo. Ma questo non significa necessariamente che l'esame fosse una burla: il conte palatino, anche se privo di allori accademici, poteva esser in grado di sostenere una discussione scientifica⁸⁰. Poteva esser accaduto che la cerimonia di consegna delle insegne fosse stata preceduta dall'esame rigoroso, intellettualmente impegnativo ma finanziariamente gratuito, in Sacro Collegio, come chiaramente imposto al conte in qualche privilegio comitale, anche se di questi esami non resta traccia: perdita facile se si riflette non solo sui tanti documenti smarriti (e il tempo ne è causa ineludibile pur se non unica), ma anche su una certa trascuratezza del notaio determinata dal fatto che da questi esami non sarebbe derivata la consueta, luccicante manciata di monete d'oro da suddividere tra dottori presenti, bidelli, notai e vicario del vescovo⁸¹. Occorre infine riflettere sulla sbrigativa formula contenuta in tutti i documenti, anche quelli stesi in modo molto veloce: quell'"habita fide de eius sufficientia" è affermazione certamente riconducibile ad una garanzia di preparazione scolastica offerta al conte da persone degne di fiducia, ma forse potrebbe anche alludere a un precedente esame rigoroso.

Ci sono poi casi in cui mancano promotori, ma il conte palatino che concede la laurea è egli stesso addottorato in quella facoltà o addirittura docente della medesima materia. I numerosi documenti che vedono un Bartolomeo Capodilista laureare in diritto senza assistenza di un collegio giudicante, non possono far dubitare che egli, per lunghi anni professore e amministratore pubblico – il che garantisce conoscenza teorica e pratica del diritto – non fosse in grado di saggiare a fondo e vagliare correttamente la preparazione dello studente⁸². Spesso poi la *sufficientia* del candidato veniva messa a prova da uno o più esperti chiamati appositamente. E non si trattava degli ultimi della classe. Un esaminatore più volte convocato fu Giacomo Alvarotti⁸³, il quale a sua volta era stato creato dottore da un conte palatino: sottolineo il fatto, senza addentrarmi oltre; il malizioso sospetto che potrebbe scaturire dall'osservazione è presto cancellato dalla conoscenza della solida carriera dell'Alvarotti. Altri promotori, che si incontrano più volte presso i conti palatini, sono il Campeggi, uno dei massimi esponenti della giurisprudenza universitaria, Antoniofrancesco Dottori, Cristoforo Albrizzi: grandi docenti dunque, profondi conoscitori della scienza, richiesti di *consilia* da uomini potenti, allenati alle discussioni con gli studenti; non dottori di verde alloro privi di esperienza. E poteva anche capitare che gli esaminatori fossero numerosi⁸⁴, fino a quegli undici che Taddeo Porcellini convocò per l'impegnativa discussione finale di Giorgio Grini da Brescia⁸⁵. Nella maggior parte dei casi gli esaminatori sono comunque due o tre: non pochissimi se pensiamo che, mentre nella facoltà di

⁸⁰ Mi piace ricordare a questo proposito l'inciso del Nardi riguardante Alberto, figlio del conte Francesco Trapolin: "per esser filosofi e profondissimi non è strettamente necessario il titolo accademico (non curo qui di sapere se, viceversa, il titolo accademico contribuisca a creare i profondissimi filosofi)" (NARDI, *Saggi*, p. 149).

⁸¹ In un solo caso si fa chiaro e inoppugnabile riferimento all'esame privato: Ludovico Pino della diocesi di Costanza aveva sostenuto e brillantemente superato il *tentamen* il 18 gennaio 1485 davanti al Collegio dei medici e in presenza del rettore; il notaio Battista gli aveva consegnato il relativo documento e con quello lo studente si era presentato due giorni dopo al conte Bartolomeo Capodilista, che ne aveva preso atto e gli aveva conferito le insegne dottorali (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 977). Del suo esame privato nessuna traccia negli Atti del Collegio.

⁸² Ad esempio, MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 147, 367, 377, 405, 407, 437, 579, 622, 623, 663. Il 4 febbraio 1466 egli impose al notaio di scrivere: "dominum Conradum de Harfordia – examinari fecimus ac nosmet examinavimus" (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2482). Dove quell'orgoglioso *nosmet* si afferma come solida garanzia. Altro esempio: il 20 gennaio 1489 il Capodilista, che, non dimentichiamo, è *iuris utriusque doctor* e professore, fa ... tutto lui e in casa sua: presente, *petente ed instante* lo spettabile dottore in diritto civile Leonardo Tursi da Udine, premesso il rigoroso esame sui *puncta* assegnati con conveniente anticipo, nomina il friulano dottore in diritto canonico e gli consegna le insegne (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1311).

⁸³ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2204, 2249, 2250, 2274, 2289.

⁸⁴ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 529, 1815, 1967, 1993, 2207, 2274, 2293.

⁸⁵ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 529.

arti il numero dei promotori era fissato a cinque, nella facoltà di diritto essi erano quasi sempre tre nel periodo 1471-1485 e solo in seguito aumentarono.

Un'ultima osservazione a proposito del numero dei promotori: se essi mancano parecchie volte negli anni tra il 1465 e il 1480, sono invece regolarmente presenti nell'ultimo ventennio del secolo, segno forse delle volontà convergenti di conti e di laureandi di fondare solidamente il titolo che veniva concesso.

Se sembra insufficiente la presenza, spesso davvero numericamente poco consistente, di promotori a queste lauree e se quindi continua a permanere il dubbio sulla rigerosità dell'esame, l'elenco dei testimoni induce ad altra osservazione. Nella stragrande maggioranza dei casi essi sono studenti e compatrioti del laureando, certamente amici da lui convocati, il cui numero è a volte corroborato da *familiares* del conte palatino, spesso a loro volta studenti. La loro presenza può far pensare semplicemente ad un accorrere per una festa: e lo era. Ma quei giovani invitati erano anche testimoni di un esame pubblico: se esso fosse stato davvero una burla – e i presenti erano perfettamente in grado di giudicare in tal senso –, potevano esser stati convocati perché in qualche modo “complici” del compagno. Ma una volta tornati in patria, magari in situazione di concorrenza nella professione o nella carriera, avrebbe retto tale complicità? O non piuttosto si sarebbe tramutata in una serie di maldicenze e malignità quando non in aperta denuncia? Nessun candidato poteva voler affrontare un simile rischio: la prova doveva risultare severa e rigorosa, la discussione doveva essere sostenuta con sicurezza e vivacemente condotta. Gli argomenti assegnati dovevano esser padroneggiati dallo studente, che probabilmente era favorito soltanto con una riduzione della materia di studio.

Naturalmente tutto andrebbe provato: e la verità potrebbe venire dalla ricerca sulla carriera di questi uomini. Ma non è qui possibile addentrarci su una pista allettante ma che porterebbe la nostra indagine troppo lontano. Basti riconoscere che, come anche in Sacro Collegio, gli studenti che chiesero una laurea a un conte palatino potevano arrivarci come ultima sponda per acchiappare al volo un titolo, come forse fu il caso del Cavalcabò, ma anche – e sembra la situazione largamente più frequente – con una solida preparazione, che non avrebbe sfigurato davanti al Collegio⁸⁶.

Le modalità dell'esame erano le stesse seguite in Sacro Collegio. Al candidato veniva assegnato l'argomento (il *punctum* o i *puncta*), gli si lasciavano poche ore per la preparazione immediata e quindi egli doveva presentarsi agli esaminatori e recitare, naturalmente a memoria, il testo, replicare “ad argumenta dubiaque ac quascumque oppositiones sibi factas”, proporre con chiarezza la soluzione definitiva alle incerte interpretazioni. Se dichiarato *idoneus et sufficiens*, il candidato veniva proclamato dottore e insignito delle insegne del suo grado, esattamente le stesse conferite dal Sacro Collegio, ricche di un significato simbolico antico e ancora commovente: il libro prima chiuso e poi aperto, “ut legalem sapientiam, quam summo labore quesivit et reconditam in sui pectoris schrineo servat, aliis, cum opus fuerit, reservet et pandat”; il berretto dottorale, simbolo dell'alta dignità professionale, e l'anello d'oro, “in signum disponsationis cum eadem sapientia”. Il bacio di pace e la benedizione del maestro chiudevano la cerimonia⁸⁷.

Il rito era solenne, ricco di quei significati simbolici che rinviavano

⁸⁶ Cito, ad esempio, la carriera di Giacomo Guizzarotti da Salò. Figlio del dottore in diritto Michele, egli si trovava a Padova già nel giugno 1474 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 259): studente di entrambi i diritti, seguì regolarmente i corsi universitari, partecipando talvolta alla laurea di amici e conterranei (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 392, 555, 557); fu anche vicerettore dell'università dei giuristi nel giugno 1478 (ma a Padova l'incarico era su chiamata personale del rettore in carica, in situazioni specifiche e determinate, non una nomina regolarmente votata dall'*universitas* degli scolari) (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 561, 564). Si laureò in diritto civile il 2 giugno 1479 in Sacro Collegio (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 612, 614) e in diritto canonico, questa volta presso il Porcellini, un anno dopo, il 20 giugno 1480 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 660). Rimase a Padova come docente: il primo ottobre 1482 prese in affitto dalla moglie del notaio Melchiorre Lovato una casa in contrada S. Antonio Confessore, sita accanto all'antica *domus iuristarum*. Il contratto aveva la durata di un anno; il Guizzarotti, “in hoc Studio legens”, avrebbe pagato 18 ducati, come al solito in due rate (ASP, *Notarile*, 1873, f. 181). Lasciato l'insegnamento padovano, egli tornò a Salò, dove nel 1488 gli nacque un figlio, che fu presentato al fonte battesimale dal famoso giurista e applauditissimo docente Giason Del Maino (ASP, *Notarile*, 5140, f. 83v): segno tangibile della stima che il Guizzarotti aveva saputo conquistarsi.

⁸⁷ Le citazioni sono tratte da Appendice, doc. 3.

a tempi lontani. Ma non sempre il luogo in cui avveniva era l'ambiente adatto. Se potevano esser adeguati – e magari ricchi del ricordo di lunghe ore di lettura sui testi generosamente messi a disposizione dai proprietari – gli studi privati dei conti palatini⁸⁸ e di professori universitari⁸⁹, se può esser accettabile la casa di un bidello, così frequentata da studenti e docenti e spesso dotata di un buon numero di libri⁹⁰, può apparire strano come tali cerimonie si svolgessero nell'affollato e rumoroso palazzo comunale⁹¹, crocevia di ben altri interessi, se pur sempre fornito di un certo crisma di luogo pubblico, di *auctoritas*.

⁸⁸ La maggior parte di queste lauree (ne ho contate sessantacinque) fu concessa nella casa di abitazione del conte palatino.

⁸⁹ Almeno quindici lauree furono conferite in casa di docenti. Ad esempio in casa di Antoniofrancesco Dottori (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2101, 2289, 2355, 2498), in casa Campeggi (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2179, 2300) e Albrizzi (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2160).

⁹⁰ Alludo al bidello e *scriptor* tedesco Battista, che affittava una casa in borgo Pieve, confinante con la sua abitazione da una parte e con le scuole dei giuristi dall'altra, a quattro studenti di arti tedeschi (ASP, *Notarile*, 1972, f. 96). Nella sua abitazione fu conferito un dottorato (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 484).

⁹¹ In palazzo comunale furono insigniti almeno dodici neodottori (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 261, 581, 782, 1009, 1757, 2080, 2205, 2233, 2289, 2499, 2502).

⁹² OLIVIERO RONCHI, *Alloggi di scolari a Padova nei secoli XIII-XVIII*, in IDEM, *Vecchia Padova. Spigolature e contributi storici di arte urbanistica e cultura*, «Bollettino del Museo civico di Padova», 56 (1967), p. 295-298; ELDA MARTELLOZZO FORIN, *Gli alloggi studenteschi. Sistemazioni logistiche, arredi, clausole contrattuali*, «Padova e il suo territorio», 8 (1993), n. 46, p. 69-72.

⁹³ ASP, *Notarile*, 579, f. 522v. Il feltrino era ancora a Padova nel giugno 1472 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 101).

⁹⁴ ASP, *Notarile*, 2374, f. 181. Sul Cauzzi, PAOLO SAMBIN, *Professori di astronomia e matematica a Padova nell'ultimo decennio del Quattrocento*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 7 (1974), p. 60-61 e MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1186, 1337, 1351, 1358, 1428, 1626.

⁹⁵ ASP, *Notarile*, 1951, f. 63, 63v, 65. Il documento permette di anticipare di quasi due anni l'arrivo a Padova dello studente tedesco Pirckheimer, rispetto a quanto noto ad AGOSTINO SOTTILI, *Lauree padovane (1451-1470) e pavesi (1450-1475)*, «Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche», 4, (1997), p. 169.

⁹⁶ ASP, *Notarile*, 1943, f. 449; 3334, f. 246v; 2694, f. 61 e 62.

⁹⁷ ASP, *Notarile*, 1170, f. 66.

L'accento al luogo in cui avveniva il rito non è ozioso: esso introduce alla ricerca del rapporto tra conti e studenti, che non poteva, questo almeno, esser occasionale.

È noto che uno dei primi e più assillanti problemi che si trovavano ad affrontare gli studenti forestieri che giungevano a Padova, come nelle altre città sede di Studi generali, era quello dell'alloggio; è altresì risaputo che le soluzioni rientravano di solito nell'affitto di una casa o di una stanza, nell'accettazione e nell'ingresso in uno dei numerosi collegi universitari o nel contratto di dozzina presso una nobile famiglia o addirittura presso un professore. Non possediamo dati numerici esatti sull'entità degli alloggi disponibili; ma se certamente i posti nei collegi erano pochi e rigidamente controllati, erano invece abbastanza numerose le case offerte sul mercato delle affittanze. L'opzione della locazione era forse la normale via di risoluzione del problema⁹². Ma costituirono certamente una bella folla anche gli scolari che riuscirono a farsi ospitare presso aristocratiche famiglie. Almeno nella seconda metà del Quattrocento, quasi tutte le casate padovane notevoli per nobiltà o ricchezza e dotate di una *domus magna* nel centro cittadino offrirono regolarmente, di anno in anno, ospitalità – naturalmente retribuita – a studenti universitari. E tra queste blasonate famiglie c'erano anche quelle dei conti palatini e dei professori. Vediamo rapidamente alcune schede.

Raggruppiamo prima quelle che interessano i conti palatini. Nel palazzo Capodivacca in contrada S. Lorenzo (attualmente parte del palazzo del Bo) abitava nel maggio 1469 lo studente in diritto canonico Antonio Del Tono da Feltre⁹³. Dal 5 ottobre 1486, festa di S. Giustina e scadenza consuetudinaria dei contratti d'affitto, vi risiedeva Giosuè Cauzzi da Fermo, ancora studente in arti e medicina: nell'aprile dell'anno dopo pagò 16 ducati d'oro «pro stando – ad duodenam in anno»⁹⁴.

La casa dei Porcellini, tra palazzo Alvarotti e le scuole dei giuristi, in contrada Ca' di Dio, ospitò regolarmente studenti finché fu capofamiglia Francesco: nell'aprile 1448 ed esattamente un anno dopo vi abitava Enrico fu Giovanni di Sassonia, il quale compare come teste insieme con un altro tedesco, che era ospite del bidello Giovanni da Costanza, ad una strascicata questione relativa all'affitto di una casa da parte del nobile, questo sì scolaro, Giovanni Pirckheimer da Norimberga⁹⁵. Nessuno dei due testimoni è presentato come studente: potrebbe trattarsi anche di due *scriptores*. Ma questi altri erano certo a Padova *causa studii* e presenti in casa Porcellini come *contubernales*: Leonardo fu Enrico d'Alemagna, scolaro di diritto canonico nell'agosto 1457, e i bergamaschi Giovanni de Fine (o Delfino) e Antonio Capri (o Carpi) nel febbraio e nel maggio 1460⁹⁶. Quest'ultimo, scolaro di diritto civile, prolungò la sua permanenza in casa Porcellini fino almeno al giugno 1466, quando suo compagno di studi e di stanza era il bresciano Lorenzo Federici⁹⁷.

⁹⁸ ASP, *Notarile*, 2694, f. 537.

⁹⁹ ASP, *Notarile*, 3328, f. 9. Il Conti possedeva una casa accanto a quella in cui abitava: il 6 ottobre 1481 l'affittò allo studente di legge Giacomo Farina e a sua madre Rosa (ASP, *Notarile*, 3330, f. 169).

¹⁰⁰ ASP, *Notarile*, 2783, f. 265.

¹⁰¹ Per non appesantire queste note con un elenco che potrebbe essere molto lungo, mi limito a citare il caso dei Lion (vedi nota 112).

¹⁰² Un mazzetto di schede riguarda la famiglia Contarini: nel 1464 Maria da Carrara vedova Contarini ospitava nel suo palazzo di contrada del Duomo lo studente di diritto civile Nicolò di Giovanni siciliano (ASP, *Notarile*, 3339, f. 55 e 56; per Maria di Giacomo da Carrara, MARIA CHIARA GANGUZZA BILLANOVICH, *Carrara, Giacomo da*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 20, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1977, p. 675-676). Nel 1480 Diomede Bonardi da Palazzolo sull'Oglio, dottore in arti e studente di medicina, abitava nella stessa casa, ospite del nipote di Maria, Zaccaria (ASP, *Notarile*, 733, f. 234; il Bonardi conseguì a Padova anche la seconda laurea, il 25 settembre 1486: MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, *sub voce*). Un secondo palazzo Contarini, posto in contrada S. Francesco, accolse ai tempi di Agostino, nel 1475, i bresciani Gaspare Avogari e Cristoforo Porcellaga, entrambi studenti in legge (ASP, *Notarile*, 1170, f. 490; si laurearono ambedue, il primo nel 1475 e il secondo nel 1477: MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 351, 475). In seguito vi occupò una camera anche prete Nicolò Turricello, che terminò di pagare quanto dovuto per l'affitto e per le spese solo nel luglio 1492, quando era dottore in diritto canonico e parroco di S. Giacomo di Ponte Molino (ASP, *Notarile*, 2855, f. 88).

¹⁰³ Ospitalità larga fu, ad esempio, una delle caratteristiche della famiglia Dottori. Nel 1452, quando abitava in contrada S. Biagio, Benedetto Dottori aveva accolto nella sua casa lo studente di arti e medicina Giovanni di Gerardino da Reggio, il quale ripagava il vitto e l'alloggio insegnando ai figli del padrone di casa (ASP, *Notarile*, 581, f. 99): si guadagnò la laurea in medicina, conseguita il 28 aprile 1458 (GHEZZO, *Acta graduum*, n. 500) ed ebbe la soddisfazione, lui, *magister puerorum*, di avere tra i suoi allievi un ragazzino dal robusto intelletto, Antoniofrancesco, figlio appunto di Benedetto (BELLONI, *Professori giuristi*, p. 150-152). Mentre ancora frequentava le aule universitarie come studente, Antoniofrancesco ospitò nella sua casa di contrada Falaroto (che potrebbe essere la stessa indicata otto anni prima come sita in S. Biagio, data la prossimità delle due vie) uno studente in diritto canonico, prete Giosuè Forcella abruzzese, il quale nel maggio 1460 abbandonò Padova diretto a Siena (ASP, *Notarile*, 233, f. 13). Superato l'esame di laurea in diritto civile e poi in diritto canonico (PENGO, *Acta graduum*, n. 393, 927),



9. IACOPO CAMPHORA, *De immortalitate animae*, c. 1v. Prezioso codice miniato regalato da Naimerio Conti, conte palatino, a Ercole d'Este.

Nel dicembre 1463 il feltrino Giacomo di Giovanni scolaro di diritto civile risiedeva presso il conte Francesco Santacroce in contrada Pozzo Mendoso⁹⁸.

Circa un decennio dopo Naimerio Conti ospitava nel suo palazzo in contrada Scalona il tedesco Giovanni da Lubeca astrologo⁹⁹.

Se il contratto di contubernio presso un conte palatino era ambito, fu un colpo doppio quello dello studente bresciano Bernardino Cucchi che riuscì a farsi ospitare nella casa del conte palatino e professore di diritto Angelo Ubaldi in contrada Borgo Tedesco¹⁰⁰.

Tracce, certo: ma sufficientemente indicative di un costume diffuso. Che è ulteriormente provato dalla fitta serie di nomi di scolari ospitati in aristocratici palazzi proprietà di Padovani¹⁰¹ e Veneziani¹⁰² o presso docenti¹⁰³.

La presenza di uno scolaro nella *domnus magna* di una nobile famiglia significava spesso apertura della casa a tutta una rete di relazioni umane, culturali e politiche: a volte lo studente ripagava parte della pensione come ripetitore o sbrigando qualche affare come procuratore dei padroni di casa – entrando in questo modo in familiarità con loro; a volte era coetaneo e compagno di studi dei giovani di quella famiglia. Era naturale quindi che, con lui, entrassero nella casa, prima nelle conversazioni e poi fisicamente, anche gli scolari suoi amici. In questa rete di relazioni umane si dovrebbe cercare il rapporto tra conti palatini e neolaureati. Vediamo, ad esempio, il caso Trapolin.

Il primo dei tre dottorati concessi dal conte Francesco fu conseguì-

conquistata la fama come docente a Ferrara e a Padova, trasferitosi in quel palazzo in contrada delle Sante Agata e Cecilia in cui si celebrarono alcune cerimonie di laurea concessa da conti palatini, Antoniofrancesco continuò la tradizione familiare ospitando per due anni almeno, dall'ottobre 1489 al novembre 1491 uno studente di diritto civile faentino, Andrea Tombi, cui si aggiunse nell'autunno 1491 il vicentino Giovanni Manenti (ASP, *Notarile*, 769, f. 55, 275, 297).

¹⁰⁴ PENGO, *Acta graduum*, n. 131, 133, 134, 135.

¹⁰⁵ PENGO, *Acta graduum*, n. 774, 819, 841, 871, 877, 965.

¹⁰⁶ ASP, *Notarile*, 216, f. 161v e 162v.

¹⁰⁷ ASP, *Notarile*, 1592, f. 463. Il Salveti o Silveti, che quel 17 agosto era assente, forse rientrato in patria per le vacanze estive, tornò a Padova alla ripresa delle lezioni: nel dicembre era ospitato nel collegio Campione, ma si preparava a lasciarlo. Probabilmente costretto a partire in fretta, nominò suo procuratore generale il priore del collegio Daniele Boselli e incaricò Pietro Barozzi, il futuro vescovo di Padova, di presentare la sua rinuncia al posto (ASP, *Notarile*, 1592, f. 500, 501). Il Boselli, che era a Padova almeno dal gennaio 1465 (PENGO, *Acta graduum*, n. 397), si laureò in diritto civile il 21 agosto 1473 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 202). Per il Barozzi, in quel tempo studente a Padova, PIERANTONIO GIOS, *L'attività pastorale del vescovo Pietro Barozzi a Padova (1487-1507)*, Padova, Istituto per la storia ecclesiastica padovana, 1977 (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, VIII), p. 60-65. Lo studente distratto Francesco Rota credo si possa identificare con il Francesco Rota di Guglielmo, presente nel marzo 1461 con alcuni studenti di leggi ad una laurea in diritto canonico (PENGO, *Acta graduum*, n. 18) anziché con quel Francesco Rota o Reta di Bonetto de "Ronchalis" o "Ronchalibus", bergamasco, testimone a dottorati in arti o in diritto nel 1474, 1477 e 1479 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 303, 488, 589), che nel 1477 teneva in affitto una casa in contrada Pontecorvo (ASP, *Notarile*, 2179, f. 364).

¹⁰⁸ PENGO, *Acta graduum*, n. 900, 972.

¹⁰⁹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 49, 99.

¹¹⁰ PIER SILVERIO LEICHT, *Un amico del Valla in Friuli*, "Memorie storiche fregiuliesi", 15 (1919), p. 106-111. MARCELLO ZICARI, *Il Catullo di Guarnerio d'Artegna*, «Italia medioevale e umanistica», 2 (1959), p. 464 nota 5 e PAOLO SAMBIN, *Il grammatico Damiano da Pola e Panfilo Castaldi*, «Italia medioevale e umanistica», 5 (1962), p. 379 nota 1.



10. Imperatore Carlo IV.

to dal friulano Urbano Diana del fu Biaquino o Bianchino il 28 maggio 1471. Urbano aveva alle spalle più di un decennio di permanenza a Padova *causa studii*: e doveva aver frequentato davvero con impegno perché la sua carriera non era stata anonima. L'8 luglio 1462 aveva chiesto al Sacro Collegio la *gratia* di non sostenere le due dispute e di esser esonerato dalla lettura del libro, secondo richieste entrate oramai nella consuetudine; aveva poi rivolto la preghiera di laurearsi privatamente, per evitare alcune spese superflue; aveva però assicurato che avrebbe pagato integralmente la tassa d'esame: e, come sempre quando non si toccava il problema dei proventi dei dottori collegiati, aveva visto accolte le sue richieste *nemine discrepante*. Superato il tentativo, aveva conseguito il dottorato il 16 luglio: le insegne gli erano state conferite da Gaetano Thiene¹⁰⁴. Per qualche anno ne perdiamo le tracce: non lo troviamo più nelle aule di esame fino al 1468, quando inizia ad esser presente come testimone a una fitta serie di lauree in arti e medicina¹⁰⁵. Ma nel frattempo non aveva lasciato Padova¹⁰⁶: nell'agosto 1467 abitava in contrada S. Caterina – nell'omonimo collegio? – e nominava suo procuratore il canonico bergamasco e studente di decretali Filippo Salveti per recuperare dallo scolaro artista Francesco Rota residente a Bergamo un libro, le *Questiones* di Giovanni di Jandun *supra libro de anima*, che il friulano gli aveva prestato e che quello, incidente frequente, non aveva restituito¹⁰⁷. La mancanza di documenti riguardanti il Diana tra gli *Acta* indica forse un severo periodo di studio e di pratica della medicina, culminato nell'affidamento della cattedra straordinaria di medicina nell'anno accademico 1469-70¹⁰⁸, nel conferimento della laurea in chirurgia da parte del conte palatino e nel conseguimento della laurea in medicina in Sacro Collegio il 29 maggio 1472¹⁰⁹. Una bella carriera, dunque, regolare e completa: con quei tre allori il Diana poteva tornare nella sua Udine, dove viveva il fratello Francesco¹¹⁰, noto grammatico e umanista: entrambi a servizio della comunità, uno come "medico fisico", l'altro come maestro di scuola.

¹¹¹ ASP, *Notarile*, 2674 II, f. 116, 226; 2694, f. 69, 70, 123, 156. Era tradizione per la famiglia Lion, come per i Trapolin, aprire le porte del palazzo avito a studenti. Uno dei loro contubernali era stato Francesco fu Marco da Lucca, studente di arti: egli aveva abitato dapprima, nel febbraio 1451, presso Bianca vedova del celebre Raffaele Raimondi da Como (ASP, *Notarile*, 3321, f. 13), ma già allora aveva conquistato la fiducia di Gioia vedova di Pietro Lion, a nome della quale gestì il redditizio affare del postapecore di Rio (ASP, *Notarile*, 3321, f. 7v). Quattro anni dopo, nel maggio 1455, Francesco abitava in casa Lion in contrada S. Agnese e ancora una volta si occupava di un livello: questione delicata, perché si trattava della ricca decima di S. Maria di Non che Paolo Lion, il diciannovenne figlio di Gioia, possedeva in indiviso con Biagio Bembo (ASP, *Notarile*, 3321, f. 342, 415). Pur avendo lasciato la casa di Bianca Raimondi, Francesco da Lucca continuava a riscuotere la fiducia, tanto da esser da lei incaricato di recarsi a Venezia per incassare una somma alla camera degli imprestiti (ASP, *Notarile*, 3321, f. 485). È probabile dunque che il toscano sia stato uno di quegli scolari che dovettero lavorare duramente per completare gli studi: se mai giunse al sospirato dottorato, perché di esso non ho trovato traccia nei documenti patavini. Parecchi anni più tardi, nel gennaio 1491, un altro scolaro, artista anche lui, Giovanni-francesco di Bartolomeo da Mantova, abitava con funzione di maestro in contrada S. Paolo dentro porta di Ponte Molino in casa di Giacomo Antonio del fu Lionello Lion (ASP, *Notarile*, 5145, f. 27 e 28).

¹¹² FRANCESCA LUCCHETTA, *Girolamo Ramusio: profilo biografico*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 15 (1982), p. 4; MASSIMO DONATTINI, *I Ramusio: l'inserimento di una famiglia riminese nella società e cultura veneziana*, in *Ravenna in età veneziana*, Ravenna, Longo, 1986, p. 279-294.

¹¹³ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2486.

¹¹⁴ Nella polizza d'estimo presentata nel 1437 Giovanni Federico Capodilista, padre di Bartolomeo, aveva dichiarato: «Una casa su l'Arzere, presso il ponte della Bovetta, con due cassi de casete per uso suo, comprà da Marco da Fontaniva che sta a Cittadella e deve aver del prezzo della casa ducati 325» (*Estimo del 1418*, 57, pol. 38).

¹¹⁵ Il Ramusio era nato intorno al 1450 (LUCCHETTA, *Girolamo Ramusio*, p. 5), il Trapolin nel 1451 (NARDI, *Saggi*, p. 150).

¹¹⁶ ASP, *Notarile*, 3340, f. 237.



11. Ritratto di Raffaele Raimondi. MUSEO CIVICO DI PADOVA, Raccolta generale dei ritratti.

Personaggio non indegno del titolo ricevuto dal conte palatino, come dimostra la sua brillante carriera, era dunque il Diana; e nemmeno sconosciuto ai Trapolin. Tra il giugno 1460 e il febbraio 1461 – ma il periodo si può verosimilmente ampliare – lo studente di filosofia Urbano Diana aveva abitato a Padova in casa di Orsola vedova del *miles* Lionello Lion e per lei aveva svolto alcuni incarichi. La casa dei Lion sorgeva in contrada Strada Maggiore¹¹¹, a due passi da quella contrada S. Leonardo dove risiedevano i Trapolin.

Anello di congiunzione tra il Diana e i Trapolin potrebbero esser stati i Lion: due famiglie appartenenti all'antica aristocrazia cittadina, un tempo ricche di censo e d'onore, in seguito accomunate dal ricordo dell'antica fedeltà ai Carraresi e da un malcelato rancore contro la Repubblica. Ma il legame potrebbe anche esser cercato nella figura di Girolamo Ramusio *senior*, scolaro di arti e quindi compagno di studi del Diana, sul quale occorre soffermarci un poco. Egli era giunto a Padova dalla sua Rimini forse nel 1464¹¹². Nel luglio 1467 abitava presso il conte palatino Bartolomeo Capodilista¹¹³, in quel palazzo che Giovanni Federico aveva acquistato da Marco Fontaniva e che si trovava in contrada dell'Arzere presso al ponte della Bovetta, nel quartiere di S. Giacomo di Ponte Molino¹¹⁴: lo stesso in cui risiedevano i Trapolin. Ospitato in una casa in cui dominava il diritto, lo studente di arti Girolamo Ramusio trovò nel coetaneo¹¹⁵ Girolamo Trapolin un amico col quale condividere interessi, esperienze, progetti. Il Ramusio diventò naturalmente un frequentatore di casa Trapolin: presente alla laurea in chirurgia del Diana, dal capofamiglia Francesco ricevette l'incarico, nel gennaio 1473, di esigere "denaro e cose" dal dottore in arti e medicina Zaccaria da Pesaro¹¹⁶. Questi a Padova aveva compiuto un completo corso di studi: scolaro artista nell'aprile 1465, si era addottorato in arti il 12 ottobre 1467, dopo aver ottenuto le consuete dispense dalla lettura del libro e dalle

¹¹⁷ PENG0, *Acta graduum*, n. 418, 693, 695, 697.

¹¹⁸ PENG0, *Acta graduum*, n. 898; MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 7, 72.

¹¹⁹ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 84, 139.

¹²⁰ ASP, *Notarile*, 3915, f. 178v; 2184, f. 129 e 133.

¹²¹ Non mi soffermo ulteriormente sui rapporti tra il Ramusio e i Trapolin: i legami tra i singoli individui e tra i due blocchi familiari furono improntati alla più solida amicizia e sfidarono il tempo. A questi personaggi sarà dedicato un prossimo studio.

¹²² Tracce di provvidi interventi dei Trapolin a favore di studenti emergono da sparsi documenti d'archivio: le indico come testimonianza della premurosa attenzione dei nobili di questa famiglia – e in particolare del docente Pietro – nei confronti di scolari. Girolamo aveva prestato nell'estate 1473 una confettiera d'argento stimata 12 ducati e un tappeto del valore di 8 ducati allo studente Giovanni Panormita “nominato Siculo” che abitava in borgo delle Nogare. Questi aveva lasciato Padova senza restituire i due preziosi oggetti e Girolamo col padre Francesco nel mese di novembre dovette farlo inseguire dal dottore in arti Alessandro da Roma (ASP, *Notarile*, 3327, f. 476). Nel luglio 1489 Pietro fu costretto a pagare 8 lire e 12 soldi all'ebreo Benedetto fu Giacomo, strazarolo con bottega in contrada Volto dei Negri, per aver prestato fideiussione a favore dello scolaro artista Gelfo da Ravenna, che dal giudeo aveva preso a nolo un letto (ASP, *Notarile*, 3916, f. 576). Nell'ottobre 1497 Pietro inviò un procuratore a Ravenna, per chiedere al medico Paolo la restituzione di 10 ducati *alias* datigli a prestito (ASP, *Notarile*, 2862, f. 602v): questo Paolo dovrebbe identificarsi con Paolo Mazari, che si era laureato a Padova prima in arti e poi, il 7 giugno 1496, in medicina (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 879, 1164, 1333, 1337, 1491, 1495, 1501, 1953, 1956, 1959). La sua storia ricorda da vicino quella di Zaccaria da Pesaro.

¹²³ Galiane o Agolante Strati da S. Severina (Catanzaro) era stato testimone alla laurea del conterraneo Francesco Mela il 15 giugno 1498 nella casa del conte Naimerio Conti. Circa un anno dopo, il 10 maggio 1499, si addottorò lui stesso presso il Conti (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2207, 2293).

¹²⁴ È il caso, ad esempio, di Giacomo Alvarotti. Ottenute le insegne da Girolamo Capodilista nel maggio 1497, fu promotore del cretese Giorgio Vlasto, del veronese Pellegrino Bredi e del padovano Antonio Merio nel 1498, di Leonardo Gallini da Gemona, Giacomo Masocco da Modugno e Nicolò Tinti da Noci nel 1499 (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2080, 2204, 2250, 2274, 2289). Insegnò pubblicamente diritto, prima a Padova e poi a Ferrara (BELLONI, *Professori giuristi*, p. 325).

¹²⁵ Si laurearono presso un conte palatino il

pubbliche dispute, nonché una consistente riduzione della tassa d'esame¹¹⁷. Aveva frequentato poi le lezioni di medicina e anche in questa disciplina aveva ottenuto la laurea il 18 gennaio 1472¹¹⁸. Non era partito subito dopo la fine degli studi: aveva indugiato nella città universitaria per tutto il 1472, frequentando gli amici, confortandoli nel cimento dell'esame ed esplodendo con loro nella festa per il titolo conseguito¹¹⁹. E aveva continuato ad abitare in contrada S. Leonardo *intus*; ma non più in casa dei Trapolin, dove certamente era stabilmente ospitato il 24 gennaio 1469, quando era stato testimone ad una procura con il compagno di studi Girolamo Trapolin, perché dal settembre 1470 egli era sposato con la padovana Caterina Testi¹²⁰. Ma al momento di rientrare in famiglia, a Pesaro, Zaccaria aveva “dimenticato” di saldare il conto e di restituire alcuni oggetti, cosicché i Trapolin avevano dovuto inviare in tutta fretta il Ramusio¹²¹ a riscuotere quanto dovuto e a riportare indietro quei “ricordini” che Zaccaria aveva sperato di poter impunemente conservare. La conclusione dei rapporti con Zaccaria era stata dunque un poco amara: ma non tale da indurre i Trapolin a non ripetere l'esperienza del contubernio o del temporaneo aiuto in denaro a studenti momentaneamente sprovvisti di mezzi¹²², consapevolmente rischiando e pur riservando sempre ai giovani forestieri una generosa accoglienza.

Dal friulano Diana al pesarese Zaccaria al riminese Ramusio e a tanti altri studenti, in tutte le direzioni: denominatore comune, centro nevralgico, la casa padovana dei Trapolin.

La presenza di questa rete di relazioni umane si coglie anche al di là del caso particolare e investe tutto l'insieme di queste concessioni. Tra conti palatini, promotori e studenti si intravede prima qualche legame; poi i fili si uniscono, si intrecciano; la rete si infittisce mano a mano che si scava alla ricerca di indizi. Se si volesse tentare questa strada, si scoprirebbe che, inseguendo pervicacemente le impronte staccate l'una dall'altra ma inequivocabili, accostandole e sommandole, si potrebbe ricomporre un quadro complesso ed eloquente di rapporti: uno studente presente come testimone alla laurea di un amico in casa di un conte palatino riceve poi le insegne dallo stesso conte¹²³; un laureato presso un conte palatino diventa a sua volta promotore di altri dottori per privilegio¹²⁴; un professore interviene come promotore presso un conte palatino, al quale poi presenta per il dottorato un parente o il proprio figlio¹²⁵. Il filo isolato si annoda ad un altro filo: piano piano si forma una rete che ne ingloba altri; la trama si fa fitta, solida, senza smagliature.

La *familiaritas* tra un conte e alcuni studenti potrebbe spiegare la scelta da parte di un giovane dell'autorità cui indirizzare la sua umile preghiera. Motivi economici, la riduzione del periodo di studio, un grande sgravio delle fatiche e del rischio dell'esame e infine una sicura familiarità con un personaggio investito dell'autorità imperiale possono far comprendere come tanti giovani abbiano scelto questa strada per ottenere un titolo universitario.

Ma da parte del conte qual era la molla al concedere? L'evidente disparità nel ricorso all'uso delle prerogative imperiali – pensiamo agli ottantacinque dottorati concessi dai Capodilista contro i nove dei Santacroce nello stesso lasso di tempo – indica un diverso atteggiamento della persona o della famiglia comitale.

C'era senza dubbio un motivo economico: anche presso un conte palatino la laurea aveva un costo. Ma l'incasso della relativa tassa – mai

nominata espressamente, ma certamente esigua se confrontata con quella dovuta al Sacro Collegio – spiega solo in piccola parte la concessione da parte di famiglie che erano ancora ricche e superbe dell'aristocratico lignaggio. C'era forse anche l'aderenza ad un antico modo di interpretare i rapporti tra il potente e gli altri: il potente ha il gusto di donare, ma soprattutto “deve” donare per mostrare a tutti la sua grandezza e la sua ricchezza. Concedendo il dottorato questi nobili esercitano ancora uno degli ultimi poteri: la cerimonia di laurea presso il conte palatino – come presso il Collegio – è rito antico, ma qui si attua per volontà ed impulso di una persona, non di una comunità. E c'era anche il gusto di creare una rete di legami – non necessariamente di amicizia, ma neppure di sudditanza – che varcavano di slancio tutte le frontiere: quelle della piccola patria comunale, quelle dello stato politico, quelle della nazione per giungere nella grande Europa dove si parlavano altre lingue, ma dove arrivava col nome di Padova anche quello del conte palatino (vedi Tabella 5 a pag. 110).

Le due famiglie aristocratiche che sembrano più legate a studenti stranieri – ma bisogna tener conto che sono anche quelle che concedono il maggior numero di privilegi dottorali – sono quelle dei Capodilista e dei Porcellini. Nell'ultimo decennio del sec. XV e nel primo del XVI, ad esempio, l'intreccio di relazioni tra questi ultimi e numerosi studenti della nazione ungherese fu fitto e composito¹²⁶. Ma anche in questo campo i Porcellini sembrano subire la rivalità dei Capodilista.

La casa di abitazione dell'ungherese Stefano Abraham, rettore dell'università dei giuristi, posta in contrada S. Francesco o S. Lorenzo (contrade vicine e confondibili), era “vero centro motore di tutta la *natio Ungarica*”¹²⁷. Al fervido susseguirsi di incontri e di attività che si dipanavano da quella sede si aggiunge la celebrazione di un dottorato: il candidato è l'ungherese Giovanni Tolna, arcidiacono di Tolna e canonico di Cinquechiese (Pècs), attivissimo tramite tra connazionali e Padovani: dichiarandosi già dottore in arti (ma vedremo che è un vanto anticipato), aspira a diventare, come i più dei suoi connazionali, dottore in diritto canonico. Il concedente è Girolamo Capodilista, il quale, pur non essendo laureato, udita la recitazione dei punti da parte dello studente, lo giudica idoneo, lo nomina dottore e gli concede le insegne. L'apparente faciloneria, l'impressione netta della mancanza di serietà nell'esame, è subito cancellata dall'elenco dei presenti: il rettore Abraham, l'ungherese Giovanni canonico di Vesprèm – quasi certamente da identificare con Giovanni Iuncker – e Carlo Capodilista, fratello del conte palatino. Il primo è studente di diritto canonico, il secondo di entrambi i diritti e il terzo era stato studente di diritto civile¹²⁸: piccola assemblea dunque, ma nettamente qualificata, formata alla pari da Padovani e da Ungheresi.

Ma il maggior interesse della riunione nasce forse da un altro motivo: è essa segno d'una stretta relazione tra studenti ungheresi e famiglia Capodilista? Mediante varie missioni diplomatiche, viaggi, accoglienza entro le pareti domestiche di collaboratori stranieri (“*famuli*”, “*familiares*”, copisti e anche artisti), i contatti con studenti e dottori provenienti da tutta l'Europa, questa schiatta di nobili padovani visse e operò, di generazione in generazione, su un orizzonte di apertura internazionale. In siffatta tessitura sembra che gli studenti ungheresi abbiano una frequenza rilevante. Se dai fratelli Girolamo e Carlo risaliamo per un momento a Bartolomeo, loro zio, ecco una procura che svela vari rapporti. Il 15 maggio 1472 il Capodilista, deputato alla lettura straordinaria di diritto canonico, incarica l'ungherese Matteo Rwedel da Co-

veronese Leonardo Cipolla e il ravennate Vincenzo Tomai (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 1088, 2145).

¹²⁶ ANDREA VERESS, *Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina studentium (1264-1864)*, Budapest 1918, p. 21-22; ELDA MARTELLOZZO FORIN, *Note d'archivio sul soggiorno padovano di studenti ungheresi (1493-1563)*, in *Venezia e Ungheria nel Rinascimento*, a cura di VITTORE BRANCA, Firenze, Olschki, 1973, p. 259-260. Anche Giacomo Alvarotti offriva aiuto e ospitalità generosa agli studenti ungheresi (MARTELLOZZO FORIN, *Note d'archivio*, p. 259). Porcellini, Capodilista, Alvarotti e scolari: siamo di nuovo ripiombati nella rete di relazioni!

¹²⁷ MARTELLOZZO FORIN, *Note d'archivio*, p. 248-249.

¹²⁸ MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2359: dove si dichiara che il Tolna era già laureato in arti. In realtà conquistò tale dottorato sei mesi dopo, il 22 maggio 1500, ottenendolo ancora una volta da un purtroppo sconosciuto conte palatino (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 2396: si tratta di un appunto, ove manca il nome del concedente). Per lo Iuncker, l'Abraham e il Tolna, MARTELLOZZO FORIN, *Note d'archivio*, p. 248-249, 254-255, 251, 253-255, 257, 259-60; per il Tolna e l'Abraham anche VERESS, *Matricula*, p. 20. Non mi soffermo su altri tre dottorati concessi a ungheresi, due da un Capodilista e l'altro da un Porcellini (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 977, 1505, 1324).

¹²⁹ ASP, *Notarile*, 232, f. 105v. Matteo Rwedel si sarebbe laureato in diritto canonico il giorno successivo alla procura, anche se nel conferirgli l'incarico il mandante, che in quell'anno insegnava dalla cattedra ordinaria di diritto canonico, lo indica già con un gratificante *decretorum doctor*; Bartolomeo Capodilista sarebbe stato suo promotore (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 96; VERESS, *Matricula et acta Hungarorum*, p. 15).

¹³⁰ "Tibi auctoritate Romana cesarea presentium concedimus per tenorem et indulgemus, volentes et hoc nostro imperiali stautentes edicto quod doctores, magistri et milites huiusmodi sic per te, ut premititur, creandi et instituendi universis et singulis gratiis, iuribus, privilegiis, libertatibus, honoribus et preminentibus tam in iudicio quam extra ac ubicumque locorum uti, frui et potiri seu gaudere possint et debeant quibus doctores et magistri in facultatibus illis et Studiis generalibus et privilegiatis promoti nostrique et imperii sacri milites quocumque pretextu militie ipsorum utuntur, fruuntur, gaudent et potiuntur quomodolibet, consuetudine vel de iure impedimento cessante quorumcumque" (Dalla *particula* del privilegio Trapolin riportata nel documento di laurea di Lorenzo Beraldi: ASP, *Notarile*, 3340, f. 316).

¹³¹ "Vobis domino Francisco plenam concedimus facultatem et auctoritatem ut de cetero possit in iure civili legere, repetere, docere et disputare, glosare, praticare, interpretare, questiones terminare, in scolis legere omnibusque in singulis gaudere et uti privilegiis, prerogativis, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, concessionibus, honoribus et favoribus ac indultis et aliis quibuscumque et quocumque nomine censeantur, quibus ceteri similes iuris doctores ex quibusvis privilegiis et indultis gaudent et utuntur ac gaudere possunt et poterunt in futurum iuxta continentiam. vim, formam ac tenorem prefati privilegii nostri imperialis" (dal privilegio di laurea concessa dal conte palatino Giovanni Santacroce a Francesco Zerzoni da Fano: ASP, *Notarile*, 604, f. 432).

¹³² Ad esempio: "Qui per plures annos in sacris legibus civilibus et canonicis operam dederat in famosis Studiis Paduano et Senensi" (MARTELLOZZO FORIN, *Acta*, n. 279).

¹³³ Appendice, doc. 3. Questo spiegherebbe come alcuni studenti – pochissimi, in realtà – abbiano ricevuto le insegne nella stessa disciplina e dal conte palatino e dal Sacro Collegio (ad esempio, Giovannibattista Patussi).

¹³⁴ ASP, *Notarile*, 3135, f. 30. Nella stessa casa abitava nell'aprile del 1485 – naturalmente, trattandosi dello stesso anno di locazione –, quando "Giovanni Crisostomo dei Cavalcabò da Cremona", dopo esser stato testimone ad una riappacificazione insieme con lo studente di diritto bolognese Giacomo Campeggi di Ludovico, nominò suo procuratore il cittadino bolognese e colà residente Nico-

rona, ora abitante a Padova, di esigere due suoi crediti: Marco Polnar, ungherese, "*alias*" scolaro di diritto canonico nello Studio patavino, deve restituire una certa quantità di denaro e *unum librum Clementinarum*, che il suo professore gli aveva prestato; anche Andrea pievano in Egierbeg d'Ungheria deve risarcire il Capodilista "occasione unius Decreti et Decretalium ipsius domini constituentis", un manoscritto che Andrea aveva spudoratamente dato in pegno¹²⁹. Libri scolastici e denaro, dal docente agli studenti, secondo un uso abbastanza frequente.

Resta da chiedersi quale valore avesse il titolo concesso da un conte palatino. Secondo i documenti d'investitura comitale esso era pari a quello rilasciato da un Collegio cittadino¹³⁰: né poteva essere altrimenti. E pienezza di valore esso manteneva anche per i conti palatini¹³¹, forti delle loro prerogative e sicuri di concedere un titolo a una persona che ne era meritevole, dato che spesso si affannarono a farne documentare la solida preparazione scolastica¹³² come i buoni costumi e l'onestà della condotta. Ma i conti erano anche perfettamente consapevoli che si trattava di un intervento la cui eccezionalità doveva esser giustificata dalla povertà del richiedente: ne è una spia il giuramento di presentarsi in Sacro Collegio per ottenere da esso le insegne "quando fosse pervenuto a miglior fortuna" che il conte palatino pretese da Bartolomeo Averoldi¹³³.

Nessun dubbio dunque da parte del concedente sulla piena validità del titolo.

E da parte del ricevente e, più ancora, da parte del gruppo sociale nel quale si sarebbe inserito il laureato?

Forse da questo versante qualche dubbio c'era. Il fatto stesso che molte volte il dottorato concesso dal conte palatino sia una seconda laurea fa strada al sospetto. Quando poi ci si chiede se esso fosse considerato valido a tutti gli effetti dai gelosi Collegi cittadini di giuristi e di medici, il dubbio diventa quasi certezza. Una certa prevenzione riguardo a questo titolo è dimostrata dalla vicenda di uno studente mantovano, Crisostomo Cavalcabò. Egli era giunto a Padova probabilmente nell'autunno del 1484: nel gennaio 1485 abitava infatti in contrada Rudena, in una casa presa in affitto insieme con lo studente di diritto Giacomo Filippo Caimi, bresciano, figlio di Gidino detto "de Potestatibus"; nella stessa abitazione risiedeva un certo ser Lorenzo Comparini, mantovano, figlio del banditore Antonio, forse un servo. Tutti e tre frequentavano la casa del celebre professore Giovanni Campeggi, in contrada S. Daniele¹³⁴. Al docente lo studente mantovano era legato dal doppio vincolo di discepolo e di parente: era infatti suo *consobrinus*. E il Campeggi fu un po' il nune tutelare del Cavalcabò, che era stato con lui a Pavia nel 1482 e lo aveva seguito poi a Padova. Ma tanto lume non bastò a rischiarare la strada dello studente: fossero scarse le facoltà intellettuali di cui l'Altissimo l'aveva dotato – come si legge nei documenti di laurea – o fosse attratto da altro che dai codici e dalle pandette, fatto sta che dopo diciassette anni di studio documentati egli non era ancora riuscito a conseguire il dottorato. L'aiuto gli venne quasi certamente dal Campeggi: egli lo presentò al conte palatino Benedetto Porcellini e insieme col veronese Girolamo Marcabruno dottore in entrambi i diritti fu suo promotore quando, il 10 giugno 1499, finalmente, il maturo studente conquistava il dottorato in diritto civile in casa del Campeggi. C'era però un risvolto a tutta la faccenda: e fu di nuovo il Campeggi a svelarlo. Il 23 agosto 1482 Giovanni Cristoforo fu Giovanni Cavalcabò aveva detta-

Summary

ELDA MARTELLOZZO FORIN, *Palatine counts and degrees awarded for privilege. The Paduan example of the XVth century*

Among the powers stemming from the various prerogatives that came with being Count Palatine was, more often than not, the “*ius doctorandi*”. Analysis of a series of counts’ privileges which have come down to us in their original form and of various “*particule*” (bills) presented by public notaries called on to draw up the acts of degree conferral, covering a period stretching from 1363 – Santacroce privilege – to 1503 – Zabarella privilege – shows how the privileges, while patterned along the same lines, differed as to the limits placed on the exercise of the powers delegated: as far as the graduates were concerned, these limits regarded their number, the faculty chosen and the promoters. Not all the palatine counts made similar use of their prerogatives: some did not use them at all while others had frequent recourse to them, including the Capodilista family who in Paduan circles were a case unto themselves.

The documents of the degrees granted by the palatines are preserved in the Archivio Notarile (Public Notary Archives): the research, which naturally enough was not exhaustive given the sheer size of documentation, dug up about 170 doctoral or licence privileges covering a period of about 70 years (1443-1512). Analysis of the data points to a growing number of degrees granted to students coming from across Italy and abroad, with a predominance of scholars from the “*nationes*” traditionally more represented at the Padua University and a distinct preference for degrees in law.

Students requesting a doctoral degree from a Count Palatine would normally have to attest their poverty, though actual explicit declarations of poverty are few and far between. Candidates were, in general, students who had followed regular courses, sometimes in different universities: proof of this can be seen in the brilliant career some of these graduates enjoyed and the high number of cases where the degree conferred by the Count Palatine was a second degree.

The awarding of a degree by a palatine count was usually preceded by an exam: various promoters could take part in this but it might well be that the count in person, perhaps himself a teacher as was the case with Bartolomeo Capodilista, was the sole judge. It should be pointed out that the number of promoters tended to increase after the first conferrals and the examiners were almost always not just recent graduates but expert professors who conducted affairs after the fashion of the “*Sacro Collegio*”. The rites for obtaining a degree from a palatine count were exactly the same as those applied in College, though the venue naturally enough changed, in most cases a private dwelling.

The relationship that tied the student to the Count Palatine was also private: based on living under the same roof with a noble family as “*contubernales*” or “*familiares*” (and hence tutors to the youngsters or legal proxies for administrative matters) or else rooted in complex networks of common friendships, these relationships offer us a glimpse of a part of society which opened its arms to students from other parts of the country and from abroad.

I
Privilegio Santacroce

Si trova, in copia integrale, in ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA (ASP), *Archivio Notarile (Notarile)*, 3394, f. 181v-183.

1363 maggio 30, a Praga. L'imperatore Carlo IV nomina conti palatini il dottor Giacomo Santacroce e suo figlio Francesco, padovani.

Tenor privilegii de Sancta Cruce.

In nomine sancte et individue Trinitatis feliciter amen. Karolus quartus divina favente clementia Romanorum imperator augustus et Boemie rex nobili Iacobo de Sancta Cruce legum doctori civi Paduano sacri Lateranensis palatii comiti suo et imperii sacri fideli consiliario suo dilecto gratiam et omne bonum. Licet ad quorumlibet nostrorum fidelium munifice prosequenda servitia liberalitatis nostre manus quadam generalitate sit habilis illis cum quadam specialitate fit debitor in quibus specialitatem cognoscimus, eapropter presenti privilegio notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos, attendentes immobilem devotionis et fidei puritatem quam tu Iacobus fidelis noster dilecte semper erga Romanum imperium tu et tui progenitores continuatis laboribus dignosceris habuisse, ac considerantes grata servitia et accepta que tu laudabiliter hactenus nobis et nostris exhibuisti ac continue exhibere te cognoscimus incessanter, te Iacobum tuumque filium Franciscum heredes et successores vel etiam non heredes dum tamen mala mente non exheredatos legitimos masculini sexus ac a te et ab eo in perpetuum descendentes facimus, constituimus et creamus prefati nostri Lateranensis palatii comites palatinos. Vosque et vestrum quemlibet, ut supra dictum est, imperiali dignitate, honore et privilegio iamdictorum palatinorum comitum nuncupari volumus et realiter prepotiri. Tibi etiam Iacobo et filio tuo Francisco tuisque filiis ac suis liberis masculini sexus et eorum masculino sexu descendentes in perpetuum ex certa scientia speciali gratia motuque proprio et ex nostre plenitudine potestatis et imperialis maiestatis concedimus et volumus quod possitis ubique per totum Romanum imperium unusquisque vestrum et ex vobis perpetuo legitime descendentes legitimare quoscumque naturales vel spurios quoslibet natalium defectum patientes quoque modo, etiam si sint ex damnato coitu vel incestu, etiam si pater eorum haberet descendentes ex se ex legitimo matrimonio, et eosdem reducere ad statum pristinum nature, quo omnes legitimi vocabantur, et eos reducere per omnia ac si ipsi essent de legitimo matrimonio procreati et nati. Et quod possitis, silicet tu Iacobus et Franciscus filius tuus et descendentes liberi in perpetuum, filios adoptare seu adoptivos facere, constituere et ordinare, naturales et legitimos vel adoptivos emancipare et emancipationibus quorumcumque infantium vel adolescentium et quibuscumque decretum et auctoritatem nostram interponere, etiam absente altera parte. Servos manumittere et manumissionibus quibuscumque, cum vindicta vel sine, auctoritatem et decretum nostrum interponere licentiamque prebere nataliumque restitutionem plenam et ius aureorum anulorum eis concedere et eos et quoslibet alios cives Romanos creare et constituere. Et quod possitis vos et quilibet vestrum et filii et heredes vestri in perpetuum omnes contractus emptionis et quoslibet alias acquisitiones factos vel factas vel etiam fiendas per quoscumque officiales perpetuos vel temporales quoquo nomine censeantur vel per eorum uxores filios vel familiares dummodo vobis constet ipsos contractus, emptiones et acquisitiones non fore factos vel factas per iuramentum vel impressionem approbare, auctorizare, confirmare et omologare et eis auctoritatem nostram interponere imperialem et pronuntiare nostro imperiali nomine eos et eas obtinere debere perpetuam roboris firmitatem; pre-

cepta facere in confessos et breviter omnia que sunt iurisdictione voluntarie exercere et etiam controversias dum tamen inter volentes et prorogantes et que fiant per modum iurisdictionis voluntarie minoribus et maioribus levis ex iusta causa in integrum restitutionem concedere. Doctoresque in iure civili constituere in omnibus civitatibus imperii nostri, terris et locis, diligenti prius examinatione habita a doctoribus collegii civitatum habentium privilegia Studii ipsisque examinatis et approbatis licentiam tribuere sacratissimas leges legendi et docendi ubique locorum. Et etiam milites armate milicie locorum ubique nostre dictionis notatos infamia reintegrare et ad pristinam famam et dignitatem reducere et restituere. Necnon quoslibet damnatos et crimine seu capite censos et etiam crimine lese maiestatis damnatos restituere, bona vacantia intromittere imperii nomine et administratione, te Iacobum ex nunc procuratorem fisci constituendo. Et quod possitis facere, constituere et creare notarios et iudices ordinarios, omnibus solemnitatibus debitis et consuetis adhibitis, recepta primitus ab eis de fidelitate sacro Romano imperio observanda sacramento; qui possint conficere ubicumque singulas scripturas publicas et instrumenta et quecumque officia publica tanquam publici iudices legitimi et notarii libere exercere omnibuscumque et singulis predictis eorum auctoritatem et eorum cuilibet interponere licentiam et decretum, alienationibus rerum minorum et transactionibus alimentorum et omnibus que idem Iacobus et Franciscus eius filius et eorum filii et heredes et successores in perpetuum voluerint ipsis concedere preterquam doctores in iure civili constituere, quod nolumus aliis posse concedi nec per alios nisi per vos et heredes vestros et successores vosque, modo quo supra et solemnitatibus antedictis, dum tamen et ipsi licentiam solam vel actum licentie per alium possitis facere cui specialiter concesseritis et expresse. Et quod possitis tu Iacobe et Francisce et filii et successores predicti veniam etatis concedere supplicantibus et eis concessione intimationem suscipere. Ac omnia et singula quibuscumque aliis concedere quod possint facere et dicere que notarii publici et iudices ordinarii ex officio exercere, ordinare aut dicere vel facere possunt, tam de consuetudine quam de iure. Et quod possitis tu Iacobe et Francisce et filii vestri et heredes perpetuo ignobiles quosque nobilitare et eis concedere ut uti possint illis privilegiis, honoribus, munificentis et libertatibus quibus utuntur nobiles et militares persone, ac si fuissent de nobili stirpe ac militari prosapia nati. Possitis etiam vos et vestrum quilibet viros illustres facere seu spectabiles vel clarissimos, habita tamen per vos in his omnibus consideratione morum et personarum, necnon comites auctoritate nostra creare, capitaneos etiam et valvassores et capitaneos maiores, medios et minores, dum tamen vobis et filiis et heredibus vestris et ex eis perpetuo legitime descendentibus prestant fidelitatis et homagii debitum iuramentum et quod semper erunt ipsi et quilibet eorum recti, fideles et legales sacrosancto Romano imperio cesareeque corone nostroque throno et solio subditi et subiecti necnon et omnium principum Romanorum et quod omnibus viribus eorum pandent et impediunt quicquid prodicionis senserint in contrarium, concedentes vobis et vestrum cuilibet in solidum vestris filiis ac eorum descendentibus in perpetuum, ut supra dictum est, quod omnia predicta et singula predictorum licite dicere, exercere et facere valeatis et quecumque in predictis vel circa predicta feceritis, prout a nobis essent facta, obtinere volumus perpetuam roboris firmitatem. Hec autem omnia sic vobis et cuilibet vestrum damus et concedimus ut revocari non debeant neque possint preter solum quam propter prodicionem vel prodicionis causam contra personam et coronam sive imperiale solium vel aulam sive tronum, hac etiam conditione et lege, quod tam tu Iacobus et Franciscus filius tuus quam successores tui et sui in perpetuum teneamini in recognitione predictorum nobis et nostris successoribus successive omnibusque Romanis regibus et electis tempore eorum transitus pro coronis ad Italiam, si fecerint transitum per Paduam, aliquo vestrum ibi tunc presente vel per aliam terram ubi contingat aliquem vestrum reperiri, unum ense ad armandum presentare antequam ipsos per totum comitatum civitatis illius personaliter deportari. Et si de predic-

tis vel aliquo predictorum moveretur vobis vel alicui vestrum questio seu contentio, possitis hoc declarare duello, colluctatione vel pancratio vel solo proprio iuramento, prout ellegeritis. Insuper vos Iacobum et Franciscum vestrosque filios et heredes et ex eis perpetuo legitime descendentes suscipimus cum omnibus vestris rebus mobilibus et immobilibus, corporalibus seu iurisdictionalibus, sub nostra tutela et nostri membri dictione, ita quod nullus dux, marchio, nullus comes, nullus capitaneus, vicarius, officialis, castaldio vel comunitas nullusque cuiuscumque reipublice minister, nulla persona maior vel minor aliquid vel in aliquo predictorum absque legali iudicio inquietare vel molestare presumat. Hec autem omnia fecimus, constituimus, edidimus, concessimus et ordinavimus proprio motu et ex certa scientia in perpetuo valitura decrevimus et decernimus, legibus, statutis seu consuetudinibus non obstantibus quibuscumque et specialiter lege posita in Autentico sub rubrica quibus modis naturales filii efficiuntur legitimi per totum titulum et lege posita in Autentico sub rubrica quibus modis naturales filii efficiuntur sui § ultimo et in § si quis igitur filios et Codice de naturalibus liberis et maxime lege prima dicti tituli et etiam non obstante lege finali et titulo Codicis § de emancipationibus liberorum nec aliqua lege de manumissione loquente et non obstante in predictis vel aliquo predictorum quod non intervenisset secunda iussio vel lege quotiens vel lege rescripta Codicis de precibus imperatori offerendis neque lege finali Codicis si contra ius vel utilitatem publicam neque alia lege vel statuto vel consuetudine vel privilegio vel rescripto vel decretali vel aliquo alio iure comuni vel speciale in contrarium faciente. Quibus omnibus et singulis quibuscumque in quantum huic nostre concessionis, gratie, edicto, constitutioni, decreto obstant, specialiter et expresse et ex certa scientia derogamus et derogatum presentis auctoritate edicti esse volumus ac si specialiter et singulariter in omnibus eius capitulis et eorum quolibet et quocumque, singulariter specialiter et expresse, cuncta enumerata fuissent cum his omnibus funditus et radiciter intendimus ex certa scientia derogare et non obstantibus aliquibus solemnitatibus, que de iure requirentur, suppletentes omnem solemnitatem et defensionem ex certa scientia et nostre plenitudine potestatis et imperatorie maiestatis. Nulli igitur hominum liceat hanc nostre concessionis et gratie, constitutionis, decreti et edicti, litterarum et precepti paginam infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, gravem indignationem nostram necnon penam mille marcharum auri puri, pro dimidia parte nostre fiscali camere et pro reliqua dimidia parte parti lese applicanda, se noverit incursum, salvis tamen et semper firmis permanentibus omnibus supradictis.

Signum serenissimi principis et domini domini Karoli quarti Romanorum imperatoris invictissimi et gloriosissimi Boemie regis (S).

Testes huius rei sunt: venerabiles Arnustus Pragensis archiepiscopus, Iohannes Olomucensis, Arquardus Augustensis, Theodoricus Mindrensis, Prothoma Segniensis, Maurus Chorobaviensis et Mathias Trilinensis ecclesiarum episcopi ac illustres Federicus marchio Misnensis, Korllus Falembergensis, Henricus Magnopollensis, Iohannes Oppavie et Ratisbone, Porcie Misset Teschanensis, Coradus Olesvicensis duces et spectabiles Burcardus burgravius et Albertus de Archale comites, necnon nobiles Sbinco de Ascemburger magister camere nostre imperialis, Iodotus et Ulricus fratres de Rosemberg et Benordus de Cimbürg et plures alii fidedigni, sub nostre imperialis maiestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Prage anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimotercio, prima indictione, tercio kalendas mensis iunii, regnorum nostrorum anno decimoseptimo, imperii vero octavo. Ego Iohannes Dei gratia Lutomuschiensis episcopus, sacre imperialis aule cancellarius, reverendi in Christo patris domini Gerladi Magontinensis archiepiscopi sacri imperii per Germaniam archiecancellarius recognovimus.

II Privilegio Capodilista

Si trova, in copia integrale, in ASP, *Notarile*, 3342, f. 60-62v e 3396, f. 330v-334 (copie quattrocentesche) e in 3086, f. 398-401v (copia cinquecentesca).

Le copie sono sostanzialmente identiche: si può dar atto ai tre diversi notai di aver trascritto dal privilegio *autentico cum bulla aurea inpendenti cum cordulla sirica roborato* (come afferma Zanon Tergolina), *nichil addens vel minuens, nisi forte puncto vel littera in compositione litterarum*, secondo la formula usata spesso nella *completio* degli *exempla*.
Trascrivo il testo di *Notarile*, 3342, f. 60-62v.

1434 aprile 6, a Basilea. L'imperatore Sigismondo nomina conte palatino il giurista padovano Giovanni Francesco Capodilista; il privilegio è esteso a Giovanni Federico Capodilista e a tutti i loro discendenti maschi.

Tenor privilegii.

In nomine sancte et individue Trinitatis feliciter amen. Sigismundus divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus ac Ungarie, Boemie, Dalmacie, Croacie etc. rex ad perpetuam rei memoriam egregio utriusque iuris doctori Iohanni Francisco de Capitibusliste, sacri Lateranensis palatii comiti, nostro consiliario et fidei dilecto gratiam cesaream et omne bonum. Fidelis dilecte, attendentes immobilem devotionis, fidei et mentis sinceritatem, quam tu semper erga Romanum imperium et personam nostram nosceris habuisse et consideratis laboribus tuis nobiscum habitis in hoc Basiliensi concilio pro pace et unione sacrosancte matris Ecclesie et concordia inter sanctissimum dominum Eugenium papam IIII et sacrosanctam Basiliensem sinodum, apud quam pro inclyto dominio Venetiarum nunc legationis fungeris officio simul cum nobili viro Andrea Donato milite et consiliario nostro; considerantes preterea tui generis nobilitatem et tue familie vetustatem necnon tuorum merita in Romanum imperium ac in utroque iure celebrem famam tuam, te Iohannem Franciscum militem et consiliarium nostrum fecimus et creavimus et te cum filiis et descendentes tuis et ipsorum descendentes in perpetuum, legitimis tamen, qui olim de Transalgaridis et Montemerlo postea de Forzate et Capitiliste dicti, cognominati et appellati estis, cum Iohanne Federico, Antonio et Francisco eiusdem familie de Forzate et Capitiliste eorumque descendentes in perpetuum de plenitudine imperialis culminis animo deliberato et ex certa scientia, cum consilio principum et baronum et procerum apud celsitudinem nostram existentium constituimus, facimus et creavimus et presenti indulto motu proprio in perpetuum insignivimus nostri sacri palatii auleque nostre comites imperiales palatinos et te ac vestrum quemlibet ut supra nuncupari ac realiter et cum effectu volumus prepotiri et ex nunc uti, frui et gaudere universis et singulis privilegiis, iuribus, immunitatibus, honoribus, consuetudinibus, favoribus, preeminentiis, quibus sacri palatii comites illustres et consilarii ac milites nostri de iure vel de consuetudine quomodolibet freti ac usi sunt vel utentur ac fruuntur. Et tibi ac ceteris de quibus supra in perpetuum ex certa scientia ac motu proprio et de plenitudine potestatis nostre concedimus, largimur et volumus quod possitis ubique locorum et terrarum unusquisque vestrum et ex vobis quilibet (illustrium virorum principum, comitum et baronum filiis dumtaxat exceptis) legitimare et in pristinam potestatem reducere quoscumque spurios, naturales, incestuosos, manzeres, nothos et generaliter quoscumque illegitime natos sive mares sive feminas quocumque nomine censeantur et quovis modo illegitime natos et quemcumque alium defectum natalium patientem, etiamsi plures defectus nativitatis in legitimandi persona concurrerent, et illos reducere ad pristinum statum nature, quo omnes legitimi nascebantur, sive legitimandi presentes sint sive absentes et eorum parentibus presentibus vel absentibus, citatis vel non citatis, presen-

tibus vel absentibus illis ad quos hereditas spectare posset vel spectaret ex testamento vel ab intestato vel quoquo modo hereditate adita vel non adita, bonis hereditariis alienatis vel non alienatis, bonorum possessione apprehensa vel non apprehensa et virtute cuiusvis legis, statuti vel constitutionis aut consuetudinis quesita seu non quesita, ipsosque legitimandos ad legitima iura reducere valeatis, ac si ex vero et legitimo matrimonio nati et generati essent, nulla iuris vel facti obstanti exceptione. Qui per vos legitimati seu per alterum vestrum superius expressorum et descendentes vestros in perpetuum ad omnes honores, dignitates, munera vassalagia, feuda, beneficia, statutorum municipalium gratias et ad actus quoslibet, electiones, successiones bonorum paternorum, maternorum, agnatorum, cognatorum et extraneorum ex testamento vel ab intestato succedere et admitti valeant, possint et debeant ex potestate imperiali, ac si de legitimo matrimonio, ut supra dictum est, nati essent et procreati, etiam cum filiis legitimis et naturalibus vel aliis venientibus ab intestato si extarent, nisi vos qui tales legitimaveritis in legitimatione mitiores forte partes sibi dandas vel eos aliter succedere aut non succedere decreveritis, nulla lege comuni vel speciali illis obstante etiam feudali. Possitis insuper facere et creare notarios publicos seu tabeliones necnon iudices ordinarios et delegatos et per vos ipsos facere et exercere omnia ea que sunt iurisdictionis voluntarie ordinarie vel delegate vel ex officio iudicis competunt aut competere possunt, ac si de verbo ad verbum hic essent expressa, ac universis et singulis personis que habiles et idonee fuerint vestro iudicio notariatus ac iudicatus ordinarii vel delegati officium concedere et largiri ac ipsos et quemlibet ipsorum auctoritate imperiali per pennam et pugilare, ut moris est, de huiusmodi officiis investire, dum tamen ab ipsis notariis, tabelionibus ac iudicibus ordinariis seu delegatis per vos ut supra creandis et a quolibet ipsorum vice et nomine sacri Imperii et pro ipso sacro Imperio debite fidelitatis corporale prius recipiatis iuramentum proprium in hunc modum, videlicet quod erunt nobis et sacro Romano Imperio et omnibus successoribus nostris Romanis imperatoribus et regibus legitime intransibus fideles nec unquam erunt in consiliis ubi nostrum periculum tractetur sed bonum nostrum et salutem nostram pro viribus defendent et promovebunt, damna nostra pro sua possibilitate evitabunt et avertent. Preterea instrumenta tam publica quam privata, ultimas voluntates, codicillos, testamenta et quecumque alia scribenda ex officio et omnium iudiciorum acta que scribenda occurrunt iuste, pure, fideliter et sine dolo, falsitate et machinatione scribent, legent et facient, non attendendo odium, pecuniam, munera vel alias passiones aut favores. Scripturas vero per ipsos in publicam formam redigendas in membranis non abrasis nec in papiro scribent. Causas hospitalium et miserabilium personarum necnon pontes et stratas publicas pro viribus promovebunt. Sententias et dicta testium donec fuerint publicata, secrete et fideliter retinebunt et omnia alia et singula recte et fideliter facient que ad ipsorum officia pertinebunt. Qui quidem notarii et tabeliones ac iudices ordinarii vel delegati per vos et quemlibet vestrum creandi ac creati possint poteruntque per totum sacrum Romanum Imperium facere publicare et conscribere quoscumque contractus, instrumenta, iudicia, testamenta, codicillos et quascumque ultimas voluntates, decreta et auctoritates interponere auctoritate nostra et vestra et quemadmodum vos interponere posse volumus et cetera omnia facere et exercere que ad dicta officia pertinere noscuntur. Possitis etiam cum infamibus dispensare et ad famam restituere illos auctoritate imperiali. Cum voletis ex vobis quilibet et ex descendentibus vestris saltem idoneos doctorari vel militari eligere possitis doctorem vel militem qui auctoritate nostra vel successorum nostrorum vobis insignia vel stigmata conferat quibus ex nunc talem delegamus specialiter potestatem. Et similiter usque ad numerum decem pro vestrum quolibet ex supradictis possitis nomine nostro et successorum nostrorum militie et doctoratus insignia tribuere et facere doctores decem et milites totidem et non ultra. Nomine tamen nostro si doctores vel milites eritis quot volueritis creare possitis, qui tamen doctorandi sint in litteratura sufficientes per vos examinati atque idonei et militandi ex-

perti, strenui et cingulo militari condigni. Ceterum cupientes vos et filios ac descendentes ut supra et quemlibet vestrum honorare et honoris speciali titulo insigniri vos et singulos ex vobis ut supra in familiares nostros et successorum nostrorum comensales et domesticos nostri palacii elegimus et assumimus aliorumque talium numero et cetui presentibus aggregamus et ponimus. Volentes et decernentes quatenus tam in curia nostra quam extra ubique locorum omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, honoribus, gratiis, preheminentiis, exemptionibus et indultis gaudere et perfrui debeatis unusquisque ex vobis supradictis, quibus ceteri familiares Imperii et comensales nostre imperialis aule et successorum nostrorum potiuntur quomodolibet de iure vel consuetudine. Mandamus igitur universis et singulis nostris et sacri Imperii subditis, vicariis et fidelibus, ad quos presentes pervenerint, ut ipsi vos et quemlibet vestrum quotiens ad ipsorum loca et dominia vel quasi perveneritis seu pervenerint veluti familiares et comensales condignos nostros et sacri Imperii tractent et debitis honoribus recipiant, de salvo conductu vel scorta, si fuerint requisiti, debeant vobis omnes subditi Imperii ac amici providere nec aliquid a vobis vel altero vestrum pro gabella, theloneo, dacio, pedagio aut quocumque nomine nuncupentur gravaminibus solutionem recipiant vel penitus exigant pro equis vel pro personis vestris vel bonis aut arnesiis vestris et rebus, de quibus an vestri vel vestre sint stari volumus fidei et verbo simplici vestro. Tibi vero Iohanni Francisco et vobis omnibus de quibus supra in signum specialis gratie ultra insignia vestra antiqua, scilicet cervum rubeum olim ambulans, hodie erectum cum viola in ore in campo aureo, vobis pro comitatu donamus leonem azurum erectum in campo aureo et corona cum unguibus rubeis et lista aurea ad collum ad quam pendeat mantelina varii supra quem sit aquila in forma que ponitur cum cimero hic depicto. Confirmantes vobis dignitates vestras, comitatus iurisdictiones forestas et preminencias et de novo motu proprio concedentes omnia supradicta in Montemerlo, Mandria et aliis locis vestris et privilegia Romanorum imperatorum et regum predecessorum nostrorum super his olim vobis concessa que hic volumus haberi pro expressis de verbo ad verbum. In signum tamen et recognitionem predictorum volumus quod, quandocumque contigerit nos vel successores nostros facere transitum per civitatem Padue, debeatis in introitu nostro nobis presentare azam vel speltum varnitum vel varnitam pretii ducatorum viginti-quinque, que vel quam, donec ibi morabimur, tanquam vassalus et comes imperialis unus ex vobis de quibus supra portabit ante nos. Quecumque igitur et singula in predictis et circa predicta feceritis, prout a nobis facta essent vel a successoribus nostris, grata, valida, firma et perpetua esse volumus et censemus et cesaream roboris obtinere firmitatem, non obstante aliqua lege, constitutione vel statuto aut consuetudine in contrarium loquentibus aut decretis specialibus vel generalibus et specialiter legibus positis sub rubrica quibus modis naturales efficiuntur sui et quibus modis efficiuntur legitimi per totos titulos et Codicis de naturalibus liberis lege prima et Codicis de emancipatione liberorum legitimorum filiorum et per totum titulum quibus omnibus et singulis auctoritate imperiali de nostre potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus, ac si de illis et illorum quolibet et qualibet in hoc indulto facta esset mentio et derogatio de verbo ad verbum, etiamsi expressio eorum de verbo ad verbum requireretur, supplentes in his concessis et aliis per nos in futurum faciendis omnem defectum et solennitatem omissam ex certa scientia et de nostre plenitudine potestatis. Nolentes hanc gratiam et dignitatem per aliquam revocationem similium privilegiorum, generalem vel specialem, nostram vel successorum nostrorum revocatam intelligi nisi vobis specialiter scriptum fuerit superinde. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre creationis, largitionis, concessionis, insignitionis, exemptionis, confirmationis, derogationis et gratie paginam infringere aut eis quovis ausu contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, nostram et Imperii sacri indignationem gravissimam et penam quadraginta marcarum auri purissimi totiens quotiens contrafactum fuerit inremissibiliter se noverit incursum, quarum me-

dietatem imperialis nostri fisci sive erarii, reliquam vero partem iniuriam pas-sorum usibus decernimus applicandam, presentium sub nostre imperialis maiestatis sigillo testimonio litterarum.

Datum Basilee anno Domini M^o CCCC trigesimo quarto, die sexta mensis aprilis, regnorum nostrorum anno Ungarie etc. quadragesimo octavo, Romanorum vigesimo quarto, Boemie quarto decimo, imperii vero primo.

Ad mandatum domini imperatoris Gaspar Slit miles cancellarius.

III

Dottorato concesso dal conte palatino Benedetto Porcellini

ASP, *Notarile*, 3400, f. 311-313

1495 aprile 14, a Padova in contrada S. Antonio Confessore. Il conte palatino e dottore in diritto Benedetto Porcellini concede la laurea in diritto civile a Bartolomeo Averoldi da Brescia.

Dignitas doctoralis domini Bartholomei de Averoldis

In nomine Domini nostri Iesu Christi, amen. Universis et singulis presentes litteras sive presens publicum instrumentum inspecturis et legi audituris Benedictus de Porcelinis de Padua iuris doctor, filius quondam excellentissimi iurisconsulti domini Francisci de Porcelinis, Dei et apostolice sedis necnon et imperialis maiestatis gratia sacri Lateranensis palatii et regalis aule Romane imperialisque consistorii comes palatinus, debitam maioribus reverentiam amicis ceterisque salutem et prosperos ad vota successus ac fidem presentibus indubiam adhibere. Studiorum labor meretur ut his, qui suis a cunnabulis vitam suam scholasticis exhibuere disciplinis, debita virtutum premia tribuantur et post laboris palmam meriti doctoratus honore decorentur, ut sic digna et hylari remuneratione gaudentes posteris ad virtutem capessendam dignum prebeant exemplum pariter et sequellam. Cum igitur foelicis recordationis sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Eugenius papa olim dominum Franciscum de Porcelinis genitorem nostrum et eius descendentes omnes masculos comites palatinos creaverit et inter cetera concesserit sub hac verborum forma: "Necnon eis qui iuri canonico vel civili adeo insudarunt quod mereantur gradum doctoratus obtinere et in Studiis generalibus fuerint examinati secundum morem ipsorum Studiorum, dandi et concedendi doctoratus debita et consueta insignia plenam et liberam concedimus harum serie facultatem, in contrarium editis non obstantibus" etc., ut in privilegio papali bulla munito, dato Florentie anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo <quadragesimo> secundo, quintodecimo kalendas augusti, pontificatus eius anno duodecimo, ab infrascripto notario viso et lecto; cumque etiam pie memorie serenissimus et invictissimus princeps et dominus dominus Federicus Dei gratia Romanorum imperator et semper augustus ac Austrie, Stirie, Karinthie et Carniole dux, comes Tyrolis etc. spectabilem dominum Victorem de Porcelinis et alios de nobili familia nostra Porcelinorum de imperialis plenitudine potestatis ex certa scientia et motu proprio sacri Lateranensis palatii auleque sue et imperialis consistorii comites fecerit, creaverit, erexerit, nobilitaverit et auctoritate Romana regia gratiosim insigniverit eisque concesserit inter alia per hec verba, videlicet "Et ad perpetuam rei memoriam te Victorem prefatum et Aleandrum filium tuum militem nostrum cum omnibus aliis qui de familia Porcelinorum denominantur et heredes vestros omnes in defectu linee masculine nobiles comites palatinos et sacri nostri palatii Lateranensis consiliarios creamus, facimus et, prout melius possimus, ordinamus cum omnibus et singulis illis dignitatibus, antelationibus, honoribus, iuribus, prerogativis, preeminentiis, graciis, privilegiis et indultis per predecessores nostros Romanorum imperatores seu reges et per nos specialiter et precipue

aliis comitibus datis, institutis, ordinatis, declaratis et concessis, ac si elapsis privilegiis, gratiis et indultis expressim mentionem et notitiam presentibus faceremus, discernentes et hoc imperiali statuentes edicto quod omnibus iuribus et privilegiis comitum palatinorum uti, gaudere nunc et in futurum possitis et valeatis” etc., datum Venetiis prima die mensis iunii anno Domini 1452, regni eius anno 13, imperii vero primo, ut in transumpto per instrumentum viso et lecto plenius continetur; nos Benedictus comes antedictus, favorabiliter inclinatus honeste petitioni nobilis viri et periti legum scholaris domini Bartholomei de Averoldis de Brixia, nobis humiliter supplicantis ut ipsum auctoritate tam apostolica quam cesarea vellemus in iure civili doctorem constituere, facere atque creare et insignia doctoratus in legali sapientia ei, ut moris est, tribuere atque conferre, ad laudem omnipotentis Dei fecimus eundem dominum Bartholomeum per eximios iurisconsultos dominum Franciscum de Verzelensibus et dominum Bartholomeum ab Orario doctores celeberrimi collegii Patavini, punctis ei preassignatis, coram nobis diligenter examinari. Et quia in examine huiusmodi sua puncta memoriter et optime recitavit, dubia omnia clarissime solvit et argumentis contra se factis egregie respondit, secundum morem et consuetudinem Studii Paduani, consideratis scientia, facundia, modo legendi, moribus et virtutibus quibus eum Altissimus illustravit, prout illum vidimus et audivimus in hoc florentissimo Patavino Gymnasio iam pluribus annis in iure civili studuisse et quia de eius sufficientia et idoneitate nobis legitime constetit atque constat, tam ex dicto examine quam fidedigna relatione ac testimonio infrascriptorum dominorum Francisci et Bartholomei, qui illum nobis etiam pro idoneo et sufficienti in iure civili presentarunt, et omni meliori modo, via et forma, quibus magis et melius possimus et debemus, auctoritate tam apostolica quam cesarea nobis, ut premittitur, attributa, eundem dominum Bartholomeum presentem et acceptantem in Dei nomine legum doctorem fecimus, constituimus atque creavimus ac facimus et creamus per presentes, tribuentes ei tamquam idoneo, sufficienti et hac promotione digno plenissimam potestatem et auctoritatem ut de cetero libere possit in legali sapientia legere, repetere, docere, disputare, glosare, praticare, interpretari, questiones examinare omnesque ceteros actus doctoreos facere ac uti et gaudere omnibus et singulis privilegiis, prerogativis et honoribus quibus ceteri legum doctores ubique locorum potiuntur et gaudent. Et ut cum in quasi possessione dicte dignitatis constitueremus, idem dominus Bartholomeus ab Orario promotor eius nomine cum licentia ipsi d. Bartholomeo de Averoldis doctori novello presenti et acceptanti primo librum clausum deinde apertum in manibus exhibuit ut legalem sapientiam, quam sumo labore quesivit et reconditam in sui pectoris schrineo servat, aliis cum opus fuerit reservet atque pandat; deinde ipsum annulo subarravit in signum dispensationis cum eadem sapientia; postremo pacis osculum sibi tradidit cum solita benedictione ad laudem Eius qui regnat in secula benedicta. Prestito per ipsum dominum Bartholomeum de Averoldis corporali iuramento in manibus nostris quod fidelis erit sacrosancte sedi apostolice et sacrosancto Romano imperio ac nobili familie nostre de Porcelinis et, cum ad pinguiorem fortunam pervenerit, gradus doctoratus etiam assumet in celeberrimo collegio Padovano aliaque faciet ac fideliter exercebit ad que ex debito huius doctoralis officii ac dignitatis tenetur et obligatus est. In quorum fidem ac testimonium has patentes litteras seu publicum instrumentum per notarium infrascriptum fieri et nostri seu familie nostre sigilli iussimus appensione muniri.

Actum et datum Padue in contrata Sancti Antonii Confessoris, in domo habitationis egregii legum scholaris domini Baptiste Patussii Brixienensis, presentibus ipso domino Baptista et perito legum scholare domino Lodovico de Soldo etiam Brixienensi ac Francisco de Comendo Bergomensis magistri Ioannini testibus ad hec habitis et rogatis, currente anno Dominice nativitatis 1495, indictione 13, die martis quartodecimo aprilis, pontificatus sanctissimi domini nostri domini Alexandri Dei providentia pape VI anno tercio. Ego Melchior etc.